



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923

Roma — Lunedì, 25 giugno

Numero 148

### Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . .	L. 65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, cent. 30; nel Regno, cent. 35 — Arretrato: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 60; all'Estero, cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

### Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.80 } per ogni linea di colonna e  
 Altri avvisi . . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale presso il MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 175, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1277, col quale viene indetto un concorso per ingegneri e geometri nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.
- REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1300, che modifica il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599 concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze.
- REGI DECRETI nn. 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1240, 1241, riflettenti: Erezioni in Ente morale; elevazione di contributi scolastici ed approvazione di statuti.
- REGIO DECRETO 16 giugno 1923, che provvede alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
- REGIO DECRETO che approva l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo.
- DECRETO MINISTERIALE relativo alla delimitazione del territorio di alcune frazioni e comuni nella Venezia Giulia.
- DECRETO MINISTERIALE che inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana
- DECRETO MINISTERIALE che nomina il Collegio dei sindaci della Banca Canetta Sbarbaro e Bossi di Milano in liquidazione.
- DECRETO MINISTERIALE che rettifica l'art. 16 della seconda appendice all'atto d'obbligo per la centrale termoelettrica di Pietrafitta, approvato con R. decreto 2 febbraio 1922, n. 269.
- DECRETO MINISTERIALE relativo alla cancellazione delle tenute Tor di Quinto Lazzaroni e Torricella dall'elenco delle tenute inadempienti.

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero per l'Agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero delle finanze: Smarrimenti di ricevute — Comunicato — Rettifiche d'intestazione — Concorsi

#### INSERZIONI

In foglio di supplemento:

Elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo.

### LEGGI E DECRETI

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1277, col quale viene indetto un concorso per ingegneri e geometri nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In forza dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta l'urgenza di coprire i posti vacanti nei ruoli degli ingegneri e dei geometri del personale del catasto e dei servizi tecnici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' indetto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici un concorso per titoli per 70 posti d'ingegnere di ruolo e per 150 posti di geometra di ruolo da riservarsi, questi ultimi, ai geometri provvisori in servizio nell'Amministrazione predetta, per i lavori del catasto.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda scritta di proprio pugno, su carta da bollo da L. 2, non più tardi del giorno 31 luglio 1923, all'Intendenza di finanza della Provincia in cui risiedono, se ingegneri, o all'Ufficio tecnico del catasto da cui dipendono, se geometri provvisori. In essa gli aspiranti dovranno indicare il

co, nome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonché il proprio domicilio, e dichiarare di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli Uffici anzidetti, riconosciute regolari e debitamente documentate, a termini del successivo art. 3, le domande, le trasmetteranno, a misura che vengono loro prodotte, e con le necessarie informazioni, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici).

### Art. 3.

Le domande saranno corredate dei sottoindicati documenti, debitamente legalizzati:

1° certificato di cittadinanza italiana; i cittadini dello Stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

2° certificato generale rilasciato dall'ufficio del cancellario giudiziale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale, od anche per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da imperfezioni fisiche, ed è dotato di buona vista, cioè non è affetto in grado elevato da miopia o da ipermetropia o da deficienza di acuità visiva. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico; con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di ingegnere o di geometra catastale.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione, anche sottoponendo il concorrente alla visita di un sanitario da essa delegato;

5° fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente decreto, se ingegnere, o non aveva oltrepassato tale limite alla data dell'assunzione in servizio, se geometra provvisorio.

Il detto limite è elevato a 35 anni per coloro che dimostrino di aver preso parte ad azioni di guerra, e a 39 anni per gli invalidi, di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1924, n. 1312;

6° prova di avere adempiuto alle prescrizioni delle leggi sul reclutamento;

7° per gli ingegneri:

diploma di laurea in ingegneria civile o industriale riportato nelle Regie scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o nelle scuole superiori politecniche, ed un certificato rilasciato dalla Direzione della Scuola o dell'Istituto nel quale l'aspirante si è laureato, in cui siano indicati i punti ottenuti dal-

l'aspirante stesso negli esami di laurea e negli esami speciali dell'ultimo triennio delle scuole di applicazione, facendo risultare che l'aspirante ha riportato non meno di 80 punti su 100 nell'esame di laurea e nella media complessiva degli esami sostenuti sulle materie di studio dell'ultimo triennio.

8° per i geometri provvisori:

diploma della sezione fisico-matematica o di agrimensura o di agronomia conseguito negli Istituti tecnici, ovvero il diploma delle scuole superiori di agricoltura, dell'Istituto forestale di Vallombrosa o di altri Istituti che rilasciano diplomi equipollenti;

9° per i geometri provvisori:

stato di servizio autentificato dal competente capo ufficio, da cui risulti la data di ammissione dell'aspirante in qualità di geometra provvisorio e la durata del servizio da esso prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 o 3 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto; ed il documento di cui al n. 4 di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Gli aspiranti sono dispensati dalla produzione di quelli tra i documenti suindicati, eccettuato il certificato medico, che fossero stati da loro già presentati all'atto dell'ammissione in servizio provvisorio.

### Art. 4.

Oltre i documenti indicati nell'articolo precedente, potranno essere esibiti, agli effetti della valutazione del concorso:

a) altri titoli di studio posseduti e certificati di servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici o in altre Amministrazioni, da rilasciarsi, questi ultimi, da un tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o di direttore d'ufficio;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso altre pubbliche Amministrazioni;

c) certificato di servizio militare con indicazione specifica delle campagne, delle ferite riportate e delle decorazioni o di altre benemeranze acquistate.

### Art. 5.

La classificazione dei concorrenti è fatta da apposite Commissioni nominate con decreto Ministeriale, tenendo conto dei punti riportati nel titolo di studio prescritto, e della qualità, bontà e durata dei servizi eventualmente prestati, e degli altri titoli prodotti.

Ciascuna delle dette Commissioni sarà composta di un presidente, di due membri e di un segretario scelti dal Ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del catasto o dei servizi tecnici.

A parità di titoli, di punti e di anzianità di servizio saranno preferiti: a) i mutilati di guerra; b) gli invalidi di guerra; c) i decorati della medaglia di argento al valor militare; d) i decorati della medaglia di bronzo al valor militare; e) i decorati con croce di guerra al valore; f) i combattenti; g) coloro che hanno prestato servizio militare.

Le graduatorie dei vincitori del concorso sono approvate con decreti del Ministro delle finanze e pubblica e nel Bolllettino ufficiale del personale.

Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

#### Art. 6.

I vincitori del concorso verranno, in ordine di graduatoria, nominati subito ai posti disponibili, fino ad esaurimento di questi, e coloro che non vi troveranno capienza saranno successivamente nominati a misura che si renderanno vacanti nuovi posti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigillo OVIGLIO.

*Regio decreto 14 giugno 1923 n. 1300 che modifica il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126, e 25 marzo 1923, n. 599;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e ad interim per gli Affari Esteri, e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

L'art. 9 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituito dal seguente:

Art. 9. — Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera a) del precedente articolo, secondo le norme stabilite dagli articoli successivi:

a) il personale a qualunque ufficio o servizio assegnato, appartenente:

1° — ai ruoli centrali di Ragioneria del già Ministero del Tesoro e del Ministero delle Finanze, in vigore prima della emanazione del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 112;

2° — ai ruoli centrali di Ragioneria dei Ministeri della Giustizia, della Guerra, della Marina (militare o mercantile) dell'Istruzione Pubblica, dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio, del già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

3° — al ruolo centrale di Ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il Culto;

4° — al ruolo unico di Ragioneria dell'Amministrazione coloniale, costituito con Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

b) il personale che sarà assegnato al ruolo centrale di Ragioneria del Ministero degli Affari Esteri, in base al Regio decreto 4 marzo 1923, n. 500;

c) il personale appartenente al ruolo unico di Ragioneria del Ministero dell'Interno, che risulti assegnato, al 1. gennaio 1923, a servizi di ragioneria presso quell'Amministrazione centrale, e che trovavasi, a quella data, già alla diretta dipendenza del direttore capo di ragioneria; nonché il personale dello stesso ruolo assegnato, alla data predetta, ai servizi di ragioneria dipendenti dal Ministero delle Finanze, relativi alla liquidazione della gestione degli Approvvigionamenti e Consumi, e che vi sia ancora assegnato alla data del presente decreto, entro il numero massimo di sette impiegati;

d) il personale facente parte, ai termini delle disposizioni del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, del ruolo di ragioneria del Ministero dei Lavori Pubblici, ad eccezione del Cassiere;

e) il personale appartenente ai ruoli della prima categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, assegnato, al 1. gennaio 1923, alla Ragioneria centrale dell'Amministrazione medesima.

In relazione alla suddetta modificazione dell'art. 9 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, il riferimento dell'art. 18 (terzo comma) dello stesso decreto, alla lettera g) del predetto articolo 9, è rettificato alla lettera e) del nuovo testo.

#### Art. 2.

Il personale di ragioneria occorrente per i Governi delle Colonie sarà, di regola, designato fra quello del ruolo di concetto delle Ragionerie centrali, istituito con l'art. 8 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, mediante decreti del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro delle Colonie, entro il numero massimo di trentadue.

Il personale così designato ha l'obbligo del servizio in Colonia per non più di un quadriennio.

Fino a diversa disposizione, da emanarsi con decreto ministeriale nella forma anzidetta, s'intendono confermate le destinazioni già avvenute in colonia, di personale di ragioneria di qualsiasi Amministrazione, trasferito alla dipendenza del Ministero delle Finanze, ai termini del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599.

Il personale di ragioneria di qualsiasi Amministrazione, esclusa quella coloniale, trasferito alla dipendenza del Ministero delle Finanze, ai sensi del citato Regio decreto n. 599 e del presente decreto, che sia stato già collocato fuori ruolo, in base alle disposizioni vigenti, perchè destinato in colonia, e confermato in tale destinazione per il secondo comma del presente articolo, rimarrà fuori ruolo anche per gli effetti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 18 del citato decreto Reale n. 599, fino a quando non cessi dalla destinazione in colonia.

#### Art. 3.

Per il personale destinato in colonia a norma del precedente articolo, valgono tutte le disposizioni relative al trattamento economico applicabili al personale dell'Amministrazione coloniale. Gli stipendi, le indennità ed ogni altro assegno o compenso spettanti al personale medesimo, escluso quello fuori ruolo, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, finché

rimarra in tale posizione, sono rimborsati all'Amministrazione coloniale a carico del bilancio del Ministero delle Finanze.

Il funzionario preposto alla direzione degli uffici di ragioneria presso il Governo coloniale, dovrà appartenere al ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali istituito con l'art. 8 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, e avere grado non inferiore a capo sezione. La sua designazione avrà luogo con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con quello delle Colonie. Gli attuali incaricati dovranno essere confermati nella detta forma, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

I posti di ragioniere che risulteranno vacanti nel ruolo separato del personale di concetto delle Ragionerie centrali per il Ministero delle Colonie, di cui all'art. 6 del presente decreto, potranno essere eccezionalmente conferiti, per non più di un terzo e per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 23 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, al personale straordinario che si trovi in servizio nell'Amministrazione coloniale alla entrata in vigore del presente decreto, e ad ufficiali effettivi, o di complemento, che abbiano in colonia incarichi civili, purchè gli aspiranti, sia civili che militari, siano muniti di licenza di Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) o di altro titolo riconosciuto equipollente. Sarà titolo di preferenza l'aver prestato servizio in reparti combattenti in qualità di ufficiale.

Art. 5.

La tabella A, annessa al Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituita dalla seguente:

Tabella A.

PERSONALE DI CONCETTO  
DELLE RAGIONERIE CENTRALI.

Ragioniere generale dello Stato	post	n.	1
Direttori capi di ragioneria	»	»	15
Direttori capi divisione	»	»	27
Capi sezione	»	»	122
Primi ragionieri	»	»	228
Ragionieri	»	»	378

Totale posti n. 771.

Nella presente tabella sono compresi:

a) i posti dei funzionari destinati a prestar servizio nelle colonie, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;

b) 3 posti di primo ragioniere e 4 posti di ragioniere, istituiti provvisoriamente, in relazione all'art. 1 (lettera c) del presente decreto, per i servizi di ragioneria dipendenti dal Ministero delle Finanze, relativi alla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e consumi, per il periodo di durata della liquidazione stessa.

La tabella B, annessa al sopra citato decreto reale 25 marzo 1923, n. 599, è sostituita dalla seguente:

Archivisti	post	n.	120
Applicati	»	»	185

Totale posti n. 305

Art. 6.

Sono soppressi i ruoli del personale di concetto e del personale d'ordine, stabiliti dalla tabella D, annessa al decreto reale 25 marzo 1923, n. 599, per il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il numero degli agenti di custodia delle carceri con funzioni di ordine, stabilito dalla tabella C, annessa al medesimo decreto reale, è ridotto di quattro.

I ruoli del personale di concetto per i Ministeri dell'Interno, delle Colonie e dell'Industria e Commercio, nonché i ruoli del personale d'ordine per i Ministeri dell'Interno e dell'Industria e Commercio, stabiliti dalla predetta tabella D, sono sostituiti dai seguenti:

I. — PERSONALE DI CONCETTO.

Ministero dell'Interno.

Direttore capo di ragioneria	post	n.	1
Direttori capi divisione	»	»	3
Capi sezione	»	»	8
Primi ragionieri	»	»	23
Ragionieri	»	»	34

Totale posti n. 69

Ministero delle Colonie.

Direttore capo di ragioneria	post	n.	1
Direttori capi divisione	»	»	2
Capi sezione e ragionieri capi	»	»	17
Primi ragionieri	»	»	13
Ragionieri	»	»	15

Totale posti n. 48

Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Direttore capo di ragioneria	post	n.	1
Capi sezione	»	»	5
Primi ragionieri	»	»	9
Ragionieri	»	»	14

Totale posti n. 29

II. — PERSONALE D'ORDINE.

Ministero dell'Interno.

Archivisti	post	n.	21
Applicati	»	»	32

Totale posti n. 53

Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Archivisti	post	n.	5
Applicati	»	»	8

Totale posti n. 13

Nei posti come sopra stabiliti per il personale di concetto dei Ministeri dell'Interno e delle Colonie, sono compresi quelli dei funzionari destinati a prestar servizio nelle Colonie, nonché i posti istituiti provvisoriamente per i servizi di ragioneria degli approvvigionamenti e consumi, di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

L'art. 30 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituito dal seguente:

Art. 30. — Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie amministrazioni appartenenti ai ruoli indicati all'art. 9, lettere a), b) ed e) del presente decreto, i ruoli stessi sono soppressi, restando, però, conservato presso il Ministero dei Lavori Pubblici un posto di cassiere.

Sono inoltre soppressi nella categoria 2<sup>a</sup> della tabella A, annessa al Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, concernente le tabelle organiche del Ministero dell'Istruzione Pubblica, i posti relativi al personale di ragioneria nel Ministero.

Per il rimanente personale di ruolo passato alla dipendenza del Ministero delle Finanze, secondo le disposizioni del presente

decreto sono ridotti di altrettanti posti quanti sono gli impiegati trasferiti, e secondo i rispettivi gradi:

a) il ruolo organico di ragioneria del Ministero dell'Interno;

b) i ruoli organici della prima e della seconda categoria del Ministero delle Poste, dei Telegrafi e dei Telefoni;

c) i ruoli organici centrali o unici del personale d'ordine delle varie amministrazioni.

Per i ruoli di cui alla lettera c) potrà essere provveduto con decreto reale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello delle Finanze, alla modificazione del riparto del numero dei posti rimasti nei ruoli medesimi, fra i gradi di archivista e applicato.

Art. 8.

La tabella F, annessa al Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituita dalla seguente:

UNIFICAZIONE dei ruoli del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e del personale delle delegazioni del tesoro e di gestioni e controllo.

MINISTERO DEL TESORO			MINISTERO DELLE FINANZE		
GRADI	Stipendio	in anni	GRADI	Stipendio	in anni
<b>Carriera di ragioneria</b>			<b>Carriera di ragioneria</b>		
Ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza	14.000 a 17.000	13	Ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza	14.000 a 17.000	13
Tesoriere centrale	id.	13	Tesoriere centrale	id.	13
Controllore capo della Tesoreria centrale	id.	13	Controllore capo della Tesoreria centrale	id.	13
Agente contabile dei titoli del Debito pubblico	id.	13	Agente contabile dei titoli del Debito pubblico	id.	13
Direttori provinciali di ragioneria	12.000 a 14.700	13	Direttori provinciali	12.000 a 14.700	13
Direttori provinciali del Tesoro	id.	13	Id.	id.	13
Primi Ragionieri	10.000 a 13.000	16	Primi Ragionieri	10.000 a 13.000	16
Primi Segretari di delegazione	id.	16	Id.	id.	16
Ragionieri	6.000 a 11.500	32	Ragionieri	6.000 a 11.500	32
Segretari di delegazione	id.	32	Id.	id.	32

Art. 9.

Il cambio di ruolo, di cui all'art. 27 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, con funzionari di concetto delle ragionerie centrali, può essere concesso, nelle forme stabilite dall'articolo medesimo, ai funzionari di ragioneria dei ruoli provinciali, entro un triennio dalla pubblicazione del presente decreto, quando i predetti funzionari abbiano ottenuto la nomina nei ruoli cui appartengono prima della pubblicazione del Regio decreto sopra citato; ovvero, senza limite di tempo, quando posseggano il diploma di laurea, prescritto dall'art. 22 (primo comma) del Regio decreto medesimo per il personale di concetto delle Ragionerie centrali.

Per il personale del ruolo transitorio, di cui all'art. 14 del citato Regio decreto n. 599, il cambio di ruolo può essere concesso soltanto col personale della seconda categoria dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Art. 10.

Per il personale di concetto del ruolo organico delle Ragionerie Centrali, di cui all'art. 8 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, la progressione degli stipendi nel grado di ragioniere è stabilita come segue:

Stipendio iniziale	L. 6.000
» al compimento del 4° anno di grado	» 6.900
» » 8°	» 7.800
» » 12°	» 8.600
» » 16°	» 9.400
» » 20°	» 10.100
» » 24°	» 10.800
» » 28°	» 11.500

In tal senso s'intende modificata la tabella n. 2 dell'allegato A, al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 11.

Il personale trasferito alla dipendenza del Ministero delle Finanze ai sensi del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, e del presente decreto, che si trovi fuori ruolo all'atto del trasferimento stesso, in base alle disposizioni in vigore, rimarrà fuori ruolo a tutti gli effetti, fino a quando non sia richiamato presso l'Amministrazione delle Finanze.

Art. 12.

Fino al 30 giugno 1923, gli stipendi e gli assegni fissi, spettanti al personale delle Ragionerie Centrali, trasferito alla dipendenza del Ministero delle Finanze, a norma dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126, e 25 marzo 1923, n. 599, e del presente decreto, continueranno ad essere pagati sui bilanci delle Amministrazioni di provenienza.

Dal 1° luglio 1923 tutti gli stipendi, gli assegni, le retribuzioni, le indennità, i compensi di qualsiasi genere, saranno a carico del bilancio del Ministero delle Finanze, salvo per i funzionari fuori ruolo, finchè resteranno in tale posizione.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, salvo l'art. 10, che ha vigore dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli; OVIGLIO.

*Regi decreti riflettenti: Erezioni in Ente morale; elevazione di contributi scolastici ed approvazione di statuti*

- N. 1229. Regio decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della marina, viene eretta in Ente morale la Fondazione « Dott. prof. Ugo Vianelli » per premi ad alunni del R. Istituto nautico di Savona.
- N. 1231. Regio decreto 15 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Pizzighettone, della provincia di Cremona, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 10.708,52 col D. L. 2 maggio 1918, n. 1244, è elevato a L. 13.994,52, a decorrere dal 1° ottobre 1922.
- N. 1232. Regio decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola normale « P. E. Imbriani » di Avellino ed approvato il relativo statuto.
- N. 1234. Regio decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola tecnica « G. Garibaldi » di Chiavari ed approvato il relativo statuto.
- N. 1233. Regio decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola tecnica « Maria Laetitia » di Torino ed approvato il relativo statuto.
- N. 1235. Regio decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » « Clementino Vannetti » del R. Liceo ginnasio di Rovereto ed approvato il relativo statuto.
- N. 1240. Regio decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri la « Fondazione Tonni-Bazza » per borse di studio, con sede nel comune di Salò (Brescia), viene eretta in Ente morale sotto amministrazione della locale Opera pia commissaria Fantoni ed è approvato lo statuto organico relativo con le modifiche disposte nel decreto stesso.
- N. 1241. Regio decreto 11 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Casteldidone della provincia di Cremona deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3195,94, col Regio decreto 27 agosto 1914, n. 1079, è elevato a L. 7695,84, a decorrere dal 1° ottobre 1922,

*Regio decreto 16 giugno 1923, che provvede alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, che reca disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 28;

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1256;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è costituito come segue:

Toja gr. uff. ing. Guido, direttore generale dell'Istituto predetto, membro di diritto;

Chiaudano comm. avv. Mario e Paretto gr. uff. professor Orazio, rappresentanti del Ministero per l'industria e il commercio e il lavoro;

Cantelli comm. dott. prof. Francesco Paolo, rappresentante del Ministero delle finanze.

Salterio gr. uff. avv. Ferdinando, rappresentante del Ministero per l'agricoltura;

De Gregorio avv. prof. Alfredo;

Gatti gr. uff. avv. Salvatore;

Ricci prof. Umberto;

Rocca comm. Massimo;

Rosmini comm. avv. Giovanni;

Rossoni comm. Edmondo.

Art. 2.

La presidenza del Consiglio di amministrazione è costituita come segue:

Toja gr. uff. ing. Guido, presidente;

Rocca comm. Massimo, vice presidente;

Art. 3.

Con l'insediamento del Consiglio di amministrazione costituito con il presente decreto cessano le funzioni del Regio commissario nominato col Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 28.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

*Regio decreto che approva l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del Decreto Legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, ed 1 e 3 del Regolamento approvato con Decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Bergamo compilato a cura del Ministero dei Lavori Pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

Ritenuto che nella provincia di Bergamo venne pubblicato lo schema di elenco delle acque pubbliche ed il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18 dicembre 1917;

Che in seguito alla pubblicazione la Deputazione Provinciale di Bergamo presentò le sue osservazioni e vennero altresì presentati 101 reclami dei quali solo undici prodotti in termine utile;

Che alcuni dei reclami impugnano il carattere pubblico dei vari corsi d'acqua ai quali si riferiscono, basandosi sull'asserito uso antico e pacifico esercitato sulle acque, altri si basano su assestiti diritti derivanti da antico ed esclusivo godimento dell'acqua;

Considerato in merito ai ricorsi della prima specie che il godimento ultratrentennale è, ai sensi di legge attributivo del diritto d'uso e non della proprietà dell'acqua, giacchè la demanialità è per sua natura imprescrittibile e non può essere inficiata dalla pretesa azione dell'immemorabile e pertanto sono da respingere i ricorsi:

dell'Opera Pia Ospitale Maggiore di Bergamo relativo al torrente Seniga;

del Sindaco del Comune di Antegnate relativo al fontanone di Antegnate;

della signora Teresa Secco Suardi fu Alessandro maritata Vitali e conte Dino Secco Suardi fu Giovanni relativo alla roggia di Lurano;

Considerato in merito ai ricorsi della seconda specie che il fatto che le acque siano state già utilizzate e non si prestino ad ulteriori eventuali usi di pubblico generale interesse non esclude la competenza dello Stato sulle acque stesse nell'interesse della tutela e regolazione dei diritti d'usi pubblici e privati già esistenti, ed in genere per il buon governo di quelle acque, i quali diritti, riconosciuti che siano trovano tutela e salvaguardia nell'orbita della legge e non vengono diminuiti, e pertanto sono da respingere i ricorsi:

del Sindaco del Comune di Monasterolo del Castello relativo alla Valle Torrezzo;

del Sindaco del Comune di Gandino relativo ai torrenti Melgarolo o Re, Val Soiole Tinevella, Campo Davene e Valle Piana;

Considerato che sono invece da accogliere i reclami diretti ad ottenere la esclusione dell'elenco di corsi d'acqua che costituiscono canale di derivazione e pertanto sono da radiare:

la Roggia Ponte Perduto: il Vaso Morlino Asperti, la roggia Brembilla, la roggia Antegnate, la roggia Gorlago o Corticchio, la roggia Bolgore e la roggia Serio Grande, ai quali corsi d'acqua si riferiscono le opposizioni dell'Opera Pia Ospitale Maggiore, di Bergamo, del Presidente dell'Utenza Morlino Asperti, del Presidente del Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Bergamo del Sindaco del Comune di Antegnate, del Presidente della Deputazione della roggia Gorlago o Corticchio, del presidente della Deputazione della Roggia Bolgore e del Presidente dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Bergamo;

Ritenuto che fu altresì presentato ricorso dalla Società Elettrica Bergamasca che reclama venga esteso il limite di demanialità del corso d'acqua torrente Imegna;

Considerato che, riconosciuta la fondatezza di tale reclamo, dovrà provvedersi alla inclusione in elenco della parte montana del detto torrente Imegna in base ad apposito elenco suppletivo previa la regolare istruttoria;

Considerato per quanto riguarda le altre opposizioni presentate fuori termine (motivo che ne determinerebbe la irricevibilità) e delle quali si è tuttavia compiuto l'esame, che esse appaiano infondate per le considerazioni, precedentemente svolte, per cui sono da respingere le opposizioni stesse, e cioè:

del Consorzio della Roggia Babbiona in Misano relativa alla roggia Babbiona;

del sig. Gaetano Palladini in nome della ditta Fratelli Palladini relativa alla roggia Mora Lunga;

della signora Maria Seno Suardo nell'interesse del figlio conte Dino Secco Suardo fu Giovanni, relativo al rio Morla e Morletta;

dell'Amministrazione del Consorzio del Cavo Consacolo in Brignano d'Adda al Cavo Consacolo;

del Principe Alberto Giovannelli relativa alla roggia Fontana ed al fosso Malaghetto;

della signora Maria Finaroli vedova Capuani relativa al torrente Vigolo e valle del Diavolo;

del Presidente della utenza della sorgente Malago e del Consorzio degli utenti di Fontanili Fontanone, Fossa e Marina relativi alla Fontanina ed al Fosso e Sorgenti Malago, Bocchetta e Malaghetto;

del Comune di Fornovo di S. Giovanni relativa al rio Morla e Rino, Cavo Morla, Cavo dell'Orso e roggia Rino;

della signora Giuseppina Stucchi fu Giuseppe e del rag. Costantino Marchettini per conto della ditta Federico Guglielmo e Massimiliano Krause relativa al rio di Endine;

del sig. Francesco Giavazzi per se e fratelli e del Sindaco del Comune di Pognano per conto di proprietari utenti relative alla roggia di Lurano;

della Giunta Municipale del Comune di Romano e Commissione delle acque e fontane comunali relativa alla fontana Balona, roggia Serio Morto Superiore, roggia Serio Morto Inferiore, Fontanone di Romano, Fontana Broglio, Fontana Bassa Superiore ed Inferiore, Fontana Pascolo, Fontana Bosco, Fontana Legorina, Fontana dei Morti, Fontana S. Giuseppe e roggia Navarezze;

del Sindaco del Comune di Covo relativa alla Fontana dei Morti e del Cimitero, al Fontanone di Romano, roggia Fontanone di Covo e Fontanone delle Oglie;

della Utenza della Roggia Guado Maria relativa alla Roggia Guado Maria e Fontana Theresia;

della Utenza di Fontana Portici detta Brambilla relativa alla Fontana Portici e Brambilla;

del Sindaco del Comune di Corte e del Sindaco del Comune di Lorentino relativa al torrente Serta;

del sig. Arrigoni Cesare fu Giuseppe e Morzenti Stefano fu Alberto relative al torrente Nembo;

del principe Alberto Giovannelli relativa al torrente Luglio, torrente Zerra, torrente Seniga, torrente Torna o Tirna, torrente Ril, roggia Brente; sorgente Cascina S. Giovanni, roggia Refreda, Fontana Pascoli, roggia Compagna e roggia Goia;

del Presidente della Deputazione della Fontana di Urganò relativa alla Fontana di Urganò;

della signora Zoppetti Ester ved. Colombi per gli eredi Colombi fu Francesco, del Direttore della Tessitura Endinese e dei liquidatori della Manifattura Coperti Valcavallina Gandoni relative alla roggia Cherio;

dell'Assessore anziano del Comune di Lurano per gli utenti della roggia di Lurano relativa alla roggia di Lurano;

del rag. Leone Galbiati per la principessa Giulia Belgioioso Trivulzio da Milano relativa alla roggia Stanga e roggia Schivazzina;

dei signori Carlo Villa e fratelli relativa al torrente Ognà o valle di Valzurio;

del Sindaco del Comune di Calolzio ed altri nove proprietari relativa al torrente Gallavesa;

dell'ing. Piero Carminati per conto della ditta Crespi e C. relativa al torrente Goglio;

del R. Commissario del Comune di Treviglio relativa alla roggia Babbiana;

del Presidente del Consorzio degli utenti di roggia Bertolina con Foppa Maria relativa alla roggia Bertolina;

del Presidente del Consorzio degli utenti della roggia Foppa Maria relativa alla roggia Foppa Maria;

del Consorzio della roggia Renga relativa alla roggia Renga;

dell'Amministrazione della Congregazione di Carità e dell'Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo relativa alla roggia Goia o Gioia di Bariano;

del Presidente della Congregazione di Carità di Bergamo e sig. Bietti Carlo fu Cristoforo e sorelle relativa alla Fontana Fabbica;

del Presidente della Congregazione di Carità di Bergamo relativa alla roggia dell'Acqua Rotta o Carotta, roggia Vavarezze o di Fara Olivana e Rio degli Occhi; del sig. Giuseppe Zanchi relativa alla Fontana Gozzi;

della Utenza Consorziale della roggia Fontanile Rosso relativa alla Fontana Rossa o Fontanino;

della Utenza del Cavo Moncucco relativa alla Fontana Moncucco o Fossato;

del prof. Amilcare Bietti e moglie Clelia Engel relativa alla roggia di Barbata;

del sig. Eugenio Steiner relativa al torrente Carpine;

del dott. Guido Finardi per se e fratelli ing. Angelo e dott. Mario relativa al torrente Zender;

del dottor Luigi Agliardi relativa alla roggia Brenta;

che sono del pari infondate le opposizioni alla iscrizione di corsi d'acqua dei quali si afferma la privata proprietà basandosi;

a) sul presupposto che trattasi di alvei creati artificialmente;

b) che i lavori di manutenzione si effettuano a cura e spesa dei reclamanti;

c) che le acque nascono e scorrono su terreni privati o perchè servono soltanto alla irrigazione dei loro terreni od all'animazione dei loro molini;

d) sul presunto riconoscimento di privata proprietà per intervento diretto od indiretto da parte di Uffici od Enti governativi;

per le precipue ragioni:

a) che se un corso d'acqua è stato in parte sistemato o maggiormente alimentato da acque raccolte con opere sia pure private, non può far perdere al corso d'acqua le caratteristiche di naturale impluvio delle acque sorgenti o raccolte, comunque defluenti sulla campagna;

b) che l'aver provveduto alla esecuzione ed alla manutenzione delle loro opere d'arte non costituisce un atto di possesso bensì un onere inerente alla conservazione delle rispettive utenze;

c) che essendo uno dei principali attributi della pubblicità dei corsi d'acqua quello di essere i naturali raccoglitori e colatori delle acque del territorio secondo la linea d'impluvio, e nulla importa se questa traversi il fondo di uno o più privati, come anche nulla importa agli effetti della pubblicità delle acque che queste siano dai proprietari dei fondi già utilizzate, risultando tale materia nel diritto di godimento o meno dell'acqua a norma di legge;

d) che trattasi di provvedimenti emessi da autorità incompetenti a definire il carattere pubblico delle acque e che non hanno alcun valore giuridico riconosciuto della natura delle acque; e pertanto sono da respingere le opposizioni;

del conte on. Gianforte Suardi fu Giuseppe relativa alla roggia Fontanone;

dell'ing. Gaetano Assandri procuratore del conte Gerolamo Rossi Martini relativa alla roggia Alchina;

del sig. Gaetano Palladino in nome della Ditta Palladino relativa alla roggia Moia Lunga;

della signora Maria Secco Suardo nell'interesse del figlio conte Dino Secco Suardo fu Giovanni relativa alla roggia di Lurano ed al rio Morla e Morletta;

dell'Amministrazione del Consorzio del Cavo Consecolo in Brignano d'Adda relativa al Cavo Consecolo;

del principe Alberto Giovannelli relativa alla roggia Fontana;

del Presidente della utenza della sorgente Malago relativa alla Fontanina ed al Fosso e Sorgente Malago, Bacchetta, Malaghetto;

del Consorzio degli Utenti dei Fontanili Fontanone, Fossa e Marina relativa alla Fontanina o Fontana Rossa, Fosso e Sorgenti Malago, Bocchetta, Malaghetto;

del Presidente del Consorzio degli Utenti di Roggia Bertolina con Foppa Maria relativa alla Roggia Bertolina;

del Presidente del Consorzio degli Utenti della roggia Foppa Marcia relativa alla Roggia Foppa Marcia;

del Consorzio della Roggia Renga relativa alla Roggia Renga;

dell'Amministrazione della Congregazione di Carità e della O. P. Misericordia Maggiore di Bergamo relativa alla roggia Goia o Gioia di Bariano;

del Presidente della Congregazione di Carità di Bergamo relative alla roggia di Acqua Rotta o Carotta, Roggia Navarezza o di Fara Olivana e Rio degli Occhi;

del Presidente del Civico Naviglio di Cremona relativa al Naviglio Vecchio di Cremona, Cavo Borromeo, Fontana S. Giuseppe, Fontana Borromeo e Fontana Onete Potentine e del Trobbiate;

del Presidente del Consorzio delle rogge Orbo e Dugale relativa alle rogge Orbo e Dugale;

del sig. Giuseppe Zanchi relativa alla roggia Resega ed alla Fontana Gozzi;

della signora Giuseppina Stucchi fu Giuseppe e del rag. Costantino Marchettini per conto e nell'interesse della ditta Federico Guglielmo e Massimiliano Krause relative al Rio di Endine;

della Giunta Municipale del Comune di Romano e Commissione delle Acque e Fontane Comunali relativa alla Fontana Baiora, roggia Serio Morto Superiore, roggia Serio Morto Inferiore, Fontanone Romano, Fontana Boglio, Fontana Rossa Superiore ed Inferiore, Fontana Pascolo, Fontana Bosco, Fontana Legorina, Fontana dei Morti, Fontana S. Giuseppe e Fontana di Navarezza;

del Sindaco del Comune di Covo relativa al Fontanone di Romano, Fontana dei Morti e del Cimitero, roggia Fontanone di Covo e Fontanone delle Oglie;

della Utenza della roggia Guado Maria relativa alla roggia Guado Maria e Fontana Theresia;

della Utenza di Fontana Portici della Brambilla relativa alla Fontana Portici e Brambilla;

della Utenza del Fontanino Belvedere relativa al Fontanino Belvedere;

della Utenza del Fontanone Durada relativa al Fontanone Durada;

dell'ing. Carlo Manaro per il conte Roberto Sanseverini Vimercati fu ing. Alfonso relativa alla roggia Vavarezza e di Foia Olivana, Fontana dell'Acqua Rotta o Carotta, Fontana Giulia e Laura;

della Utenza Consorziale della roggia Fontanile Rosso relativa alla Fontana Rossa o Fontanino;

della Utenza del Cavo Moncucco relativa alla Fontana Moncucco o Fossato;

del Sindaco di Torre Pallavicina relativa alla Fontana Malcontenta;

del Sindaco del Comune di Fontanella relativa alla Fontana S. Teresa ed al Fontanone Beccalino;

del sig. prof. Amilcare Bietti e moglie Clelia Engel relativa alla roggia di Barbata;

del Sindaco del Comune di Mozzanica relativa alla roggia Frascata, alla roggia dei Molini di Mozzanica e roggia Rino;

del sig. Pietro Carminati Sindaco di Spirano relativa alla roggia di S. Rocco;

dell'on. principe Alberto Giovannelli relativa al torrente Luglio, torrente Zerra, torrente Seniga, torrente Torna e Tirne, torrente Ril, roggia Brenta, sorgente Cascina S. Giovanni, roggia Refreda, Fontana Pascoli, roggia Campagna e roggia Goia;

dell'Assessore anziano del Comune di Lurano per gli Utenti della roggia di Lurano relativa alla roggia di Lurano;

del rag. Leone Golbiati per la principessa Giulia Belgioioso Trivulzio di Milano relativa alla roggia Stanga ed alla roggia Schivazzina;

del sig. Enrico Boretti per il marchese Vitaliano Crivelli relativa alla roggia Pagazona o Fontanile;

dell'ing. Pietro Carminati per conto della ditta Crespi e C. con sede a Milano relativa al torrente Goglio;

Considerato in merito alle opposizioni che contestano il carattere di torrenti a determinati corsi d'acqua, dichiarandoli semplici rivi da ritenersi privati anche a norma del Codice civile, che tali reclami non hanno valore nella considerazione che l'articolo 427 del Codice civile è soltanto esemplificativo e non tassativo. Del carattere e conseguentemente della natura giuridica dei corsi d'acqua deve giudicarsi alla stregua delle leggi speciali; che completano ed integrano il Codice civile e pertanto sono da respingere i reclami;

del Consorzio degli Utenti dei Fontanili Fontanone, Fossa e Marina relativo alla Fontanina o Fontana Rossa ed al Fosso e sorgenti Malago, Bocchetta, Malaghetto;

dell'on. principe Alberto Giovannelli relativo alla roggia Brenta sorgente Cascina S. Giovanni, roggia Refreda, Fontana Pascoli, roggia Campagna e roggia Goia;

Considerato che sono da accogliersi i reclami presentati contro la iscrizione in elenco dei canali di deriva-

zione, che sono pertanto da radiare dall'elenco i corsi d'acqua: roggia Donna, roggia Moschetta o Voscanti, roggia Vailata roggia Brusaporto o Patera, roggia Sale, roggia Brembilla, roggia di Sopra, roggia Vignola, Naviglio Melotta, Naviglio della Città di Cremona, Naviglio Pallavicino, Naviglio Nuovo Pallavicino, roggia Molinara, roggia Calciana o Marchesina, roggia Colleonesca, roggia Nuova, roggia Verdellina, roggia Serio Piccolo, roggia Spini Trabattini, roggia Comenduna, roggia Piugga o Stare, roggia Mino Benaglio, roggia Bagnatica Cattanea, roggia Masnada o Seriola, roggia Urgnana, roggia Castrina, roggia Vescovada o Nesa, roggia Vecchia o rio di Zanna, roggia Curna, roggia Morlana, roggia Coda, Morlana, Morlino di Grassobbio, roggia Martinengo Pradalunga, rio di Pradalunga, roggia Conta, roggia Martinengo Borgogna, roggia Guidana e roggia Morla di Comune Nuovo ai quali si riferiscono le opposizioni:

della Deputazione della roggia Donna o Belladonna Parmigiana;

del Sindaco del Comune di Brignano, del Presidente del Consorzio della roggia Vallata, del Presidente della Utenza della roggia Brusaporto Patera, del Presidente della Utenza della roggia Sale, del Presidente della Compagnia della roggia Brembilla, del Comune di Caravaggio, del Regio Commissario del Comune di Treviglio, del Presidente del Civico Naviglio di Cremona, del Presidente del Consorzio per l'incremento della irrigazione nel territorio Cremonese, del sig. Francesco Giavazzi per se e fratelli, dell'avv. comm. Sebastiano Zilioli, pro-sindaco di Bergamo, avv. comm. Attilio Rota, avv. Luigi Volpi, dott. cav. Giulio Zavaritt, onorevole avv. Giacinto Benoglio, avv. Celso Andreani; ing. Gaetano Prati, del Presidente della Compagnia delle Roggie Unite, del presidente del Cons. della roggia Masnada, del Pres. della Compagnia della roggia Urgnana, della Deputaz. della Roggia Castrina o del Cividino, dell'Amministrazione della roggia Vescovada, del Presidente della Deputazione della roggia Vecchia o rio di Zanna, del Presidente del luogo Pio della Pietà Istituto B. Celleoni, dell'Amministrazione della Compagnia della roggia Morlana, del Principe Alberto Giovannelli, del Presidente dell'Amministrazione della roggia Piugga, del Presidente della Compagnia roggia Guidana, dell'Amministrazione del Consorzio Utenti della roggia Vecchia, del Presidente della Deputazione della roggia Morlino di Grassobbio, dell'Amministrazione della roggia Morla di Comun Nuovo e del sig. Enrico Boretti per il marchese Vitaliano Crivelli;

Considerato che in dipendenza dei reclami prodotti sono da apportare alcune rettifiche all'elenco per designazioni più precise, per una maggiore corrispondenza a dati topografici di fatto e per la omissione di nomi di Comuni attraversati o toccati dai corsi d'acqua iscritti nell'elenco;

Considerato che nell'elenco delle acque pubbliche di

Bergamo nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione, nulla restando mutato nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese nell'elenco stesso e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Udito il Consiglio Superiore delle Acque;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Bergamo giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

Il predetto Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

*Decreto Ministeriale relativo alla delimitazione del territorio di alcune frazioni e comuni della Venezia Giulia.*

## IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53;

Sentiti i prefetti di Trieste e di Pola;

DECRETA:

### Art. 1.

La frazione (comune censuario) di Valle-Oltra finora compresa nel territorio del comune di Muggia, viene divisa fra i comuni di Muggia e di Capodistria (giusta schizzo planimetrico allegato al presente decreto), da una linea di confine che parte dalla baia di S. Bartolomeo, e precisamente dalla foce del torrente omonimo (part. cat. n. 2129), risale il corso di questo, seguendo la sponda sinistra fino al punto di confluenza col corso d'acqua indicato dalla part. cat. 2130, segue la sponda sinistra di quest'ultimo per tutta la sua lunghezza, indi continua lungo la linea divisoria fra le part. cat. 1127, 1126/1, 1035/5 a Nord e part. cat. 1130, 1130/2, 1125, 1132/1, 1035/6 a sud, attraversa la strada campestre segnata con la part. cat. n. 1035/4 e prosegue lungo la linea divisoria fra le part. cat. 1035/3, 1035/7, 1036/2, 1037/2, 1029 a nord e le part. cat. 1035/6, 1034 e 1031/1 a sud, fino a raggiungere il confine della frazione (comune censuario) di Muggia. Il territorio situato a nord della linea suddescritta, col lazzaretto di San Bartolomeo e la località di Lauran, resta al comune di Muggia (provincia di Trieste) e quello a sud, con la località di San Colombano, viene assegnato al comune di Capodistria (provincia d'Istria).

### Art. 2.

La frazione (comune censuario) di Draga viene divisa fra il comune di San Dorligo della Valle (provincia di Trieste) ed il comune di Erpelle-Cosina (provincia d'Istria), (giusta schizzo planimetrico allegato al presente decreto) da una linea di confine che parte dal torrente Rosandra, e precisamente dal punto di sbocco del cavalone segnato dalla part. cat. n. 1596, segue il fondo di quest'ultimo per tutta la sua lunghezza, lasciandolo nel territorio del comune di S. Dorligo della Valle, attraversa la linea ferroviaria Erpelle-Trieste per proseguire lungo la linea divisoria fra le part. cat. 1369/24, 1369/28, 1369/7, 1347, 2000, 1319/1,

1318/2, 1312, 1361/17 a sinistra e le part. cat. 1361/4, 1308, 1319, 1311, 1302 a destra fino a raggiungere la strada nazionale (erariale) Trieste-Fiume; attraversa quest'ultima e la costeggia in direzione est fino a toccare l'antico confine provinciale. Tale tratto stradale ed il territorio situato a sud-est della linea descritta passano a far parte del comune di Erpelle-Cosina (provincia d'Istria) ed il territorio a nord-ovest della stessa al comune di S. Dorligo della Valle (provincia di Trieste).

**Art. 3.**

Il territorio della località di Cosina, da staccare dal comune di Roditti (Provincia di Trieste) è determinato, (giusta schizzo planimetrico allegato al presente decreto), da una linea di confine, che, partendo dal monte Polanscek (quota 688) sull'antico confine provinciale (tra Istria e Gorizia), raggiunge in linea retta l'angolo Nord formato dal limite divisorio fra la part. cat. 1102/4 e la part. cat. 1102/12 e segue quindi la direzione verso S. E.; attraversando la strada erariale Cosina-Divaccia e la linea ferroviaria, il limite settentrionale delle part. cat. 1102/12, 1102/24 e 1102/11, raggiungendo l'antico confine provinciale nel punto d'intersecazione di questo col limite tra le frazioni di Erpelle e Bresovizza (comune di Mattereda). Il territorio situato ad ovest della linea suddescritta ed incluso tra questa e l'antico confine provinciale passa a far parte del comune di Erpelle-Cosina (provincia d'Istria).

**Art. 4.**

Per effetto delle disposizioni contenute nel R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, e nei precedenti articoli, la delimitazione del comune di Erpelle-Cosina è (giusta schizzo planimetrico allegato al presente decreto) la seguente:

Dal Monte Polanscek il limite del comune di Erpelle-Cosina segue il percorso descritto nell'art. 3 fino a raggiungere il limite verso Est del Comune censuario di Erpelle, col quale poi si confonde proseguendo fino a suo incrocio col limite del cessato comune di Occisla-San Pietro, che segue, senza modificazioni, nel suo giro intorno ai comuni censuari di Poggio, Piedimonte e Cernotich, quindi passa sul limite verso Ovest del comune censuario di San Servolo, incorporando questa unità, ritocca quindi il limite del cessato comune di Occisla-San Pietro, che abbandona per escludere il comune censuario di Draga fino al punto di sbocco del canale nella Rosandra, sul quale viene fatta passare la linea divisoria di cui all'art. 2, che segue per il tratto descritto fino a toccare l'antico confine provinciale (tra Istria e Gorizia), risale infine quest'ultimo per riattaccarsi sul vertice del Monte Polanscek al punto di partenza e chiudere così il territorio circoscritto.

**Art. 5.**

I prefetti di Trieste e di Pola sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore col 1° luglio 1923.  
Roma, 16 giugno 1923.

*Il Ministro*  
MUSSOLINI.

*Decreto Ministeriale che inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana.*

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Ritenuto che la signora Maria Papadopoli Aldobrandini nata a Venezia il 6 novembre 1883 da Nicolò e da Elena Hellembach, trovandosi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta

signora Maria Papadopoli Aldobrandini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1<sup>a</sup>) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 749;

**DECRETA:**

È inibito alla predetta signora Maria Papadopoli Aldobrandini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Roma, 4 giugno 1923.

*Pel Ministro*  
FINZI

*Decreto Ministeriale che nomina il Collegio dei sindaci della Banca Canetta Sbarbaro e Bossi di Milano in liquidazione.*

**IL MINISTRO DELLE FINANZE**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
E DEL COMMERCIO**

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 533, contenente modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289:

**DECRETA:**

Il Collegio dei sindaci della Banca Canetta Sbarbaro e Bossi di Milano, in liquidazione, è così costituito: comm. avv. Donato Astuni; cav. uff. prof. Antonio Masetti; dott. Emilio Fonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 22 giugno 1923.

*Il Ministro delle finanze*

DE STEFANI.

*Il Ministro per l'industria e il commercio*  
TEOFILO ROSSI.

*Decreto Ministeriale che rettifica l'art. 16 della seconda appendice all'atto d'obbligo per la centrale termoelettrica di Pietrafitta approvato con R. decreto 2 febbraio 1922, n. 269.*

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER I LAVORI PUBBLICI**

Visto il R. decreto 2 febbraio 1922, n. 269, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 aprile 1922, n. 83, col quale si autorizza la Banca Conti e C., concessionaria dell'impianto sovvenzionato di una centrale termoelettrica a Pietrafitta in forza dei Regi decreti 9 settembre 1920, n. 1274 e 5 maggio 1921, n. 690, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta ufficiale* del 18 ottobre 1920, n. 246, e 9 giugno 1921, n. 135, ad elevare da 12.030 a 15.000 chilowatt, la potenza installata di detto impianto, e si approva una s. con la appendice all'atto d'obbligo contenente le condizioni di esecuzione e di esercizio;

Ritenuto che tra la somma indicata come totale delle spese d'impianto nella proposta approvata dal Consiglio superiore delle acque nell'adunanza n. 23 del 16 dicembre 1921 e quella citata nell'art. 16 della delta 2<sup>a</sup> appendice approvata col decreto Reale 2 febbraio 1922, n. 269, si manifesta una discordanza dovuta ad un errore materiale di scritturazione in quanto che, mentre risulta dagli atti del Consiglio superiore delle acque che in base all'approvato aumento di potenza, doveva portarsi un incremento di L. 5.500.000 alle spese d'impianto, il cui importo da L. 32.250.000 saliva a L. 37.750.000 complessivamente, nell'originale della seconda appendice invece, e precisamente nel primo comma dell'art. 16 riguardante la partecipazione dello Stato agli utili, è e posta erroneamente la cifra di L. 30.000.000;

## DECRETA:

La cifra di L. 30.000.000 citata nel primo comma dell'art. 16 della seconda appendice all'atto d'obbligo per la centrale termoelettrica di Pietrafitta approva a col R decreto 2 febbraio 1922, n. 289, è rettificata a tutti gli effetti dell'atto d'obbligo medesimo e relative appendici, in quella di lire trentasettemilionsettecentocinquanta mila (L. 37.750.000).

Roma, 22 maggio 1923.

Il Ministro  
CARNAZZA.

Decreto Ministeriale relativo alla cancellazione delle tenute Tor di Quinto Lazzaroni e Torricella dall'elenco delle tenute inadempienti.

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 6 del R. D. L. 23 gennaio 1921, n. 52.

Visto l'elenco dei terreni dell'Agro romano inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario, approvato con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1921 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 1921, n. 250;

Visto il decreto Ministeriale del 21 dicembre 1921, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 1921, n. 306, col quale furono respinte le domande, con le quali i proprietari delle tenute Tor di Quinto Lazzaroni e Torricella chiesero la cancellazione delle tenute stesse dal suddetto elenco dei terreni inadempienti;

Visto il risultato degli accertamenti sopralluogo;

Udita la Sezione « Colonizzazione » del Consiglio per i servizi del Ministero per l'Agricoltura;

## DECRETA:

Le tenute Tor di Quinto, Lazzaroni e Torricella sono cancellate dall'elenco dei terreni dell'Agro Romano inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario approvato col suddetto decreto Ministeriale del 19 ottobre 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Roma, 22 giugno 1923.

Il Ministro  
DE CAPITANI D'ARZAGO.

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

## DIVIETO DI ESPORTAZIONE.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Riva presso Chieri, in provincia di Torino, sono state, con decreto del 22 giugno 1923, estese al territorio di detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

## MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 42).

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottolocate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 388 — Data della ricevuta: 6 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza — Intestazione della ricevuta: Tan Nicola Domenico fu Oronzo — Titoli del Debitopubblico: nominativi n. 1

— Ammontare della rendita L. 265 — Consolidato 5% — Decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4985 — Data della ricevuta: 25 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Corsi Orazio di Eugenio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 10,50 — Consolidato 3,50% (1902) — Decorrenza 1 luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 642 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Iodice Giovanni fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 cons. 5 0/0 — Decorrenza 1º gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data della ricevuta: 23 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Cancedda Giovanni — Titoli del debito pubblico: mischi n. 1 — Ammontare della rendita L. 70 cons. 3,50 0/0 misto — Decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 giugno 1923.

Il direttore generale  
D'ARIENZO.

\*\*\*

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 41).

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottolocate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data della ricevuta: 1º aprile 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Ventura notar Domenico fu Venanzio — Titoli del debito pubblico: al portatore: 13 — Ammontare della rendita L. 385 — Consolidato 5 0/0. — Decorrenza 1º gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3272 — Data della ricevuta: 15 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Manganaro Antonio di Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1º gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 giugno 1923

Il direttore generale  
D'ARIENZO.

\*\*\*

Divisione I — Portafoglio

## Comunicato.

La media settimanale per pagamento dazi di importazione da valere dal 25 giugno al 1º luglio 1923, è stata fissata in lire quattrocentoventidue rappresentati cento dazio nominale e trecentoventidue aggiunta cambio.

## MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione.

3ª Pubblicazione.

Elenco n. 89.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	637638	290 —	Susinno Gemma fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Bagalupo Elena fu Beltrando, ved. di Susinno Teodoro, dom. a Genova	Susinno Maria-Gemma-Letizia fu Teodoro, minore, ecc., come contro
5 %	18220 Poliz. comb.	20 —	Trotti Guido fu Pietro, dom. a Capriate d'Adda (Bergamo)	Trotti Guido fu Ambrogio, dom. come contro
3,50 %	235522	245 —	Mina Motroni Anacleto fu Arcangelo, moglie di Luigi Motroni, dom. a Coreglia Antelminelli (Lucca)	Motroni Mina fu Arcangelo, ecc., come contro
>	232347	14 —	Marazio Maria fu Pietro, moglie di Almasio Giuseppe, dom. in Schio (Vicenza)	Marassio Maria fu Pietro, moglie di Almasio Giuseppe o Pietro-Giuseppe, ecc., come contro
>	222457	10 50		
>	199347	10 50		
Cons. 5 %	56951	275 —	Marra Alda, Augusta e Olga fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Arighi Edvige fu Antonio, vedova di Marra Francesco e moglie in seconde nozze di Avirovic Arturo Andrea fu Ernesto, dom. in Milano. La terza rendita è con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, vedova Marra.	Mara Alda, Ferdinanda-Augusta e Olga fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Arighi Edvige fu Antonio, ved. di Mara, ecc., come contro. La terza rendita è con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, vedova Mara.
>	109450	3460 —		
>	109451	1150 —		
>	265722	2580 —	Marra, Alda, Augusta e Olga fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Arighi o Arighi Edvige fu Antonio, ved. Marra, rimaritata a Avirovic, dom. in Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad Arighi o Arighi Edvige fu Antonio, vedova di Marra Francesco, moglie in seconde nozze di Avirovic Andrea, dom. a Milano.	Mara Alda, Ferdinanda-Augusta ed Olga fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Arighi Edvige fu Antonio, ved. Mara, rimaritata Avirovic, dom. in Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, ved. di Mara Francesco; moglie in seconde nozze di Avirovic Andrea, dom. in Milano.
>	265723	855 —		
3,50 %	678879	70 —	Marra Alda fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Arighi Edvige fu Antonio, ved. Marra Francesco, dom. a Milano.	Mara Alda fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Arighi Edvige fu Antonio, ved. Mara Francesco, dom. a Milano.
>	678880	70 —	Marra Augusta fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.	Mara Ferdinanda-Augusta fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.
>	678881	70 —	Marra Olga fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.	Mara Olga fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.
>	678882	70 —	Marra Alda, Augusta, Olga fu Francesco, minore, ecc., come la precedente. Con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, vedova di Marra Francesco, dom. in Milano.	Mara Alda, Ferdinanda-Augusta, Olga fu Francesco, minore, ecc., come la precedente. Con usufrutto vitalizio ad Arighi Edvige fu Antonio, ved. di Mara Francesco, dom. a Milano.
Cons. 5 %	50524	730 —	Pellegrino Angela di Carlo, nubile, dom. a Marsala (Trapani). Vincolata di usufrutto.	Pellegrino Angela di Carlo-Nicolò, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Marsala (Trapani).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 maggio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

## CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DEL R. COLLEGIO GHISLIERI IN PAVIA  
veduto lo Statuto Organico del R. Collegio Ghislieri approvato col R. Decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplement., e modificato, coi RR. Decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno 1905, nr. CLV, p. s.; veduto il relativo Regolamento approvato col R. Decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII, p. s. e modificato col D. Lt. 22 Ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 10 maggio 1923, nr. 367, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1923-24 sono vacanti e da conferire mediante concorso dodici posti gratuiti d'alunno di fondazione Ghislieri per giovani ammissibili ad un corso universitario, il quale conduce ad una Laurea oppure ad un Diploma di ingegnere o architetto.

Uno dei suddetti posti è riservato *iure loci* a giovani nati e tuttora domiciliati nella città o diocesi di Pavia.

II. — Gli esami di concorso per il conseguimento di tali posti si terranno in Pavia, dopo il 15 ottobre p. v., in giorni da designarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal Rettore della Regia Università; i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

III. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al giorno undici agosto p. v., e non più tardi, dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda, indicando l'attuale loro recapito e la Facoltà o Scuola universitaria cui sono iscritti o intendono iscriversi. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 di detto giorno, o non corredate dai regolati documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

## TITOLI NECESSARI PER L'AMMISSIONE.

IV. — La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

A) Certificato di nascita del concorrente;  
B) Certificato di nascita del padre; per l'ammissione si richiede che i genitori, o almeno il padre, appartengano alle provincie lombarde — cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio — come sono ora costituite, oppure che vi abbiano domicilio debitamente riconosciuto almeno da venti anni, e vi tengano residenza;

C) Certificato di nascita della madre;

D) Diploma di licenza dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito, a primo scrutinio, nella prima o seconda sessione di esami, la licenza da un Liceo o da un Istituto tecnico, regio o parreggiato, e che ha raggiunto la media generale di almeno sette decimi nelle votazioni d'esame di licenza o nelle votazioni dello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso. In difetto del diploma si potrà produrre un certificato provvisorio comprovante il risultato degli esami, colle condizioni di cui sopra. E) I candidati che intendono conseguire la licenza dal Liceo o dall'Istituto tecnico nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che entro il giorno precedente la data della prima prova di concorso comprovino il risultato degli esami di licenza, con le condizioni di cui sopra.

F) Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei precedenti anni di Liceo o di Istituto tecnico: all'uopo potrà anche supplire la presentazione delle pagelle in forma regolare;

G) Gli aspiranti già studenti universitari, oltre la produzione dei documenti indicati alle lettere D e E, dovranno presentare al Rettore del Convitto, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.), un certificato comprovante d'aver ottenuto almeno l'approvazione negli esami su tutte le materie suggerite dal Consiglio di Fa-

coltà o della Scuola cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto;

G) Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune in cui il concorrente tenne residenza negli ultimi tre anni;

H) Certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato entro un periodo di tempo non anteriore al decennio;

I) Attestazione del Sindaco sullo stato attuale di famiglia del concorrente; tale attestazione deve indicare:

a) essere il concorrente in tanto ristrette condizioni economiche da non potere, a spese proprie o della famiglia propria, intraprendere né proseguire gli studi superiori senza grave disagio;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune e altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare della passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

L) Attestazione rilasciata dall'Agente delle imposte del luogo di nascita e da quello del domicilio o residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte dirette pagate da ciascun membro della famiglia;

M) Dichiarazione del padre oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal Sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possiede o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

V. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò verranno sottoposti ad una visita medica che sarà fatta nel giorno precedente agli esami da un sanitario da designarsi dal Collegio.

AVVERTENZE. — La domanda d'ammissione e i relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'art. 143 della tariffa generale formante l'allegato A (parte 3.) annesso al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con D. Lt. 6 gennaio 1918, nr. 135; — i documenti indicati alle lettere A, B, C, G, H, I, M dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da Autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

## ESAMI.

VI. — Gli esami di concorso comprendono una prova scritta e tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma: esse però sono ordinate per tutti i concorrenti in guisa che, *pur aggirandosi attorno alle materie comprese nei vigenti programmi d'insegnamento per i Licei e per gli Istituti tecnici*, diano modo più particolarmente di giudicare la cultura generale del giovane e la maturità del suo ingegno.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti, nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato fra i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta saranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro, né con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di Giurisprudenza o a quella di Lettere e Filosofia: nei tre esami di Storia, di Filosofia e di Latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di un passo di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato circa la letteratura, e in genere, la civiltà Romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, oppure alla Facoltà di Scienze per la Laurea nelle Scienze Naturali oppure alla Scuola di Farmacia per la Laurea in Chimica e Farmacia: nei tre esami di Fisica, di Storia Naturale e di Storia Civile, con facoltà (per i candidati provenienti dal Liceo) di optare fra quest'ultimo esame e quello di Filosofia secondo i programmi del triennio liceale;

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di Scienze per la Laurea in Matematica, o in Fisica, o in Chimica, oppure per il biennio preparatorio alle Scuole d'applicazione d'allievi ingegneri o architetti: nei tre esami di Matematica, di Fisica e di Storia Civile, con Facoltà (per i candidati provenienti dal Liceo) di optare fra quest'ultimo esame e quello di Filosofia secondo i programmi del triennio liceale.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali si intende escluso dal concorso.

VII. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata coi punti di merito, dal minimo di zero al massimo di cinque; alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso saranno aggiunti per ogni concorrente i punti superiori a cinque nella media generale da lui conseguita negli esami di licenza dal Liceo o dall'Istituto tecnico, o nello scrutinio finale per la dispensa da detto esame: risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti dieci su 25.

Per l'anno accademico 1923-1924 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di dodici posti di fondazione Ghislieri.

Nel caso che per parità di merito si dovesse ricorrere ad un confronto fra le condizioni economiche degli aspiranti, il giudizio sarà riservato al Consiglio d'Amministrazione del Collegio.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re: per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al Rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della R. Università di Pavia.

Pavia, addì 27 maggio 1923.

Il Presidente:

Avv. G. VITTORIO.

Il Segretario:

A. CRESPI-REGHIZZI.

## IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205:

Considerata l'opportunità di bandire un concorso per una « tora della guerra d'Italia », destinata a far conoscere agli italiani residenti all'estero e specialmente ai figli degli italiani che hanno combattuto in Europa sotto la bandiera alleata su altre fronti, in modo chiaro e completo la parte che spetta all'Italia nella guerra europea ed i sacrifici che il nostro Paese ha sostenuti in dipendenza del grande conflitto:

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso per una *Storia della guerra d'Italia*, allo scopo di far acquistare alle nostre collettività all'estero una completa conoscenza della parte che spetta all'Italia nella guerra europea e dei sacrifici che il nostro Paese ha sostenuto in dipendenza del grande conflitto.

La narrazione, esponendo gli avvenimenti di guerra, politici ed economici rigorosamente esatti, obiettivi e documentati, dovrà avere forma piana, dilettevole e tale da essere agevole lettura ed intesa da persone anche di limitata cultura e di scarsa preparazione. Dovrà essere curata la proporzione delle parti in modo che l'insieme risulti armonico; sarà particolarmente apprezzata la collaborazione degli autori per quanto riguarda la indicazione di carte grafiche e di illustrazioni che dovranno completate e abbellire il volume.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al predetto concorso dovranno far pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma (via Boncompagni, n. 30) il lavoro da essi redatto entro il 31 dicembre 1923.

I lavori dovranno essere presentati in tre copie scritte a macchina. Non si ricevono manoscritti, né quei lavori presentati ad altri concorsi, o che siano stati già divulgati in tutto o in parte per la stampa o in altro modo qualsiasi.

Il lavoro potrà essere fatto in collaborazione fra due o più autori.

I lavori dovranno essere consegnati ed inviati al Commissariato predetto, in piego suggellato, controdistinti da un motto che dovrà essere ripetuto sopra una scheda suggellata, contenente nell'interno il nome e cognome dell'autore.

Art. 3.

Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi:

a) all'autore del lavoro che sarà prescelto, la somma di lire diecimila, con facoltà alla Commissione giudicatrice di proporre l'aumento fino a lire quindicimila ove ritenga che il lavoro presenti pregio eccezionale.

b) ai concorrenti che abbiano presentato gli altri due migliori lavori, la Commissione predetta, qualora li ritenga meritevoli di premi, potrà proporre per ciascuno di essi una ricompensa in misura da non oltrepassare, nel complesso, la somma di lire quindicimila.

Il lavoro prescelto diverrà proprietà letteraria esclusiva del Commissariato generale dell'emigrazione, ad ogni effetto di legge. Il Commissariato stesso avrà diritto di farne eseguire la traduzione in lingue estere e di porlo in vendita in qualsiasi paese.

Dei lavori che non abbiano riportato nemmeno l'approvazione si bruceranno le schede; essi verranno restituiti all'autore che ne faccia richiesta.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal commissario generale dell'emigrazione, il quale ne sarà il presidente, e potrà anche designare un funzionario del Commissariato generale dell'emigrazione per le funzioni di segretario.

Art. 5.

Le spese derivanti dal presente concorso verranno imputate al cap. 13 del bilancio passivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 maggio 1923.

MUSSOLINI.

# INSERZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE

completo  
Grandiosa lotteria " L'Italica „

### BIGLIETTI COLOR AZZURRO

Vince il premio di L. 1.000.000 il biglietto serie 082 n. 02695  
Vince il premio di:

>	>	10000	>	021	>	04343
>	>	10000	>	031	>	08903
>	>	10000	>	060	>	03546
>	>	5000	>	020	>	02097
>	>	5000	>	010	>	19553
>	>	5000	>	041	>	15353
>	>	5000	>	043	>	03499
>	>	5000	>	032	>	01995
>	>	5000	>	085	>	17465
>	>	1000	>	009	>	02718
>	>	1000	>	012	>	08792
>	>	1000	>	012	>	17802
>	>	1000	>	012	>	19310
>	>	1000	>	013	>	02188
>	>	1000	>	015	>	16990
>	>	1007	>	015	>	19825
>	>	1000	>	018	>	08849
>	>	1000	>	019	>	03180
>	>	1000	>	019	>	12773
>	>	1000	>	020	>	08728
>	>	1000	>	028	>	15590
>	>	1000	>	030	>	08033
>	>	1000	>	033	>	13431
>	>	1000	>	035	>	15454
>	>	1000	>	040	>	18501
>	>	1000	>	049	>	05593
>	>	1000	>	052	>	16073
>	>	1000	>	051	>	11005
>	>	1000	>	058	>	00875
>	>	1000	>	061	>	17372
>	>	1000	>	067	>	04856
>	>	1000	>	067	>	11731
>	>	1000	>	072	>	15777
>	>	1000	>	076	>	16620
>	>	1000	>	078	>	10516
>	>	1000	>	079	>	12236
>	>	1000	>	081	>	13456
>	>	1000	>	095	>	00084
>	>	1000	>	098	>	17111
>	>	500	>	001	>	02671
>	>	500	>	001	>	04456
>	>	500	>	002	>	02091
>	>	500	>	002	>	10183
>	>	500	>	002	>	11617
>	>	500	>	003	>	11518
>	>	500	>	007	>	03631
>	>	500	>	007	>	18295
>	>	500	>	009	>	04551
>	>	500	>	009	>	05541
>	>	500	>	010	>	07659
>	>	500	>	012	>	00705
>	>	500	>	013	>	06887
>	>	500	>	018	>	10281
>	>	500	>	021	>	06502
>	>	500	>	029	>	01888
>	>	500	>	030	>	00618
>	>	500	>	030	>	03498
>	>	500	>	030	>	04035
>	>	500	>	031	>	17817
>	>	500	>	035	>	17189

Vinse il premio di:

>	>	500	>	017	>	08931
>	>	500	>	037	>	13314
>	>	500	>	018	>	15889
>	>	500	>	038	>	17320
>	>	500	>	039	>	02713
>	>	500	>	040	>	15448
>	>	500	>	011	>	07017
>	>	500	>	043	>	09168
>	>	500	>	041	>	14995
>	>	500	>	041	>	15350
>	>	500	>	047	>	02418
>	>	500	>	049	>	12225
>	>	500	>	049	>	13545
>	>	500	>	053	>	08269
>	>	500	>	054	>	09185
>	>	500	>	054	>	11499
>	>	500	>	053	>	04619
>	>	500	>	056	>	04839
>	>	500	>	056	>	09152
>	>	500	>	058	>	07676
>	>	500	>	065	>	02447
>	>	500	>	067	>	00480
>	>	500	>	037	>	12329
>	>	500	>	037	>	14870
>	>	500	>	088	>	16578
>	>	500	>	070	>	14888
>	>	500	>	071	>	15424
>	>	500	>	076	>	12416
>	>	500	>	082	>	02008
>	>	500	>	081	>	09091
>	>	500	>	083	>	01778
>	>	500	>	087	>	13510
>	>	500	>	089	>	16950
>	>	500	>	091	>	01203
>	>	500	>	094	>	19850
>	>	500	>	095	>	13873
>	>	500	>	096	>	17343
>	>	500	>	098	>	16030
>	>	500	>	100	>	17775

### BIGLIETTI COLOR ROSA

Vince il premio di L. 500.000 il biglietto serie 065 n. 03035  
Vince il premio di:

>	>	10000	>	035	>	11253
>	>	10000	>	038	>	18313
>	>	10000	>	060	>	16488
>	>	5000	>	013	>	19959
>	>	5000	>	015	>	11426
>	>	5000	>	030	>	11039
>	>	5000	>	037	>	16894
>	>	5000	>	055	>	15167
>	>	5000	>	083	>	10997
>	>	1000	>	007	>	16890
>	>	1000	>	010	>	00920
>	>	1000	>	014	>	19247
>	>	1000	>	016	>	01289
>	>	1000	>	019	>	13168
>	>	1000	>	019	>	18372
>	>	1000	>	023	>	03634
>	>	1000	>	024	>	00704
>	>	1000	>	027	>	02689
>	>	1000	>	035	>	09506
>	>	1000	>	040	>	04183
>	>	1000	>	041	>	13076
>	>	1000	>	047	>	05127
>	>	1000	>	048	>	03644
>	>	1000	>	059	>	01432
>	>	1000	>	061	>	06263
>	>	1000	>	062	>	04951
>	>	1000	>	065	>	06943

Vince il premio di:

>	>	1000	>	066	>	06076
>	>	1000	>	070	>	14355
>	>	1000	>	080	>	03650
>	>	1000	>	080	>	17244
>	>	1000	>	083	>	01400
>	>	1000	>	083	>	17562
>	>	1000	>	086	>	00387
>	>	1000	>	087	>	07345
>	>	1000	>	091	>	03978
>	>	1000	>	092	>	06172
>	>	1000	>	097	>	12317
>	>	1000	>	098	>	15291
>	>	500	>	001	>	00563
>	>	500	>	006	>	04806
>	>	500	>	006	>	07599
>	>	500	>	007	>	14071
>	>	500	>	009	>	07681
>	>	500	>	009	>	15800
>	>	500	>	011	>	10765
>	>	500	>	012	>	19033
>	>	500	>	013	>	09917
>	>	500	>	016	>	19900
>	>	500	>	020	>	08 64
>	>	500	>	020	>	17560
>	>	500	>	022	>	00257
>	>	500	>	023	>	08655
>	>	500	>	025	>	09729
>	>	500	>	027	>	03880
>	>	500	>	027	>	13109
>	>	500	>	027	>	18453
>	>	500	>	033	>	11219
>	>	500	>	034	>	03038
>	>	500	>	033	>	07143
>	>	500	>	033	>	13308
>	>	500	>	042	>	03711
>	>	500	>	042	>	13168
>	>	500	>	043	>	11201
>	>	500	>	046	>	04354
>	>	500	>	047	>	03460
>	>	500	>	047	>	06552
>	>	500	>	049	>	10376
>	>	500	>	053	>	00748
>	>	500	>	033	>	09516
>	>	500	>	054	>	16393
>	>	500	>	058	>	12319
>	>	500	>	060	>	10889
>	>	500	>	060	>	15416
>	>	500	>	061	>	03365
>	>	500	>	064	>	07835
>	>	500	>	065	>	03712
>	>	500	>	065	>	18706
>	>	500	>	066	>	10849
>	>	500	>	069	>	02370
>	>	500	>	070	>	05297
>	>	500	>	071	>	19186
>	>	500	>	074	>	11581
>	>	500	>	075	>	12896
>	>	500	>	079	>	00674
>	>	500	>	081	>	04534
>	>	500	>	083	>	07440
>	>	500	>	083	>	08602
>	>	500	>	086	>	13657
>	>	500	>	088	>	10374
>	>	500	>	088	>	11048
>	>	500	>	088	>	19967
>	>	500	>	089	>	19183
>	>	500	>	092	>	19634
>	>	500	>	093	>	07426
>	>	500	>	093	>	12556
>	>	500	>	095	>	01367

Vince il premio di:

>	>	500	>	096	>	12476
>	>	500	>	100	>	12333

## BIGLIETTI COLOR VERDE

Vince il premio di L. 100000 il biglietto serie 063 n. 01702  
Vince il premio di:

>	>	10000	>	051	>	04906
>	>	10000	>	073	>	03276
>	>	10000	>	084	>	18911
>	>	5000	>	014	>	05463
>	>	5000	>	027	>	08895
>	>	5000	>	046	>	05040
>	>	5000	>	054	>	19170
>	>	5000	>	094	>	13943
>	>	5000	>	098	>	16083
>	>	1000	>	003	>	08121
>	>	1000	>	005	>	08114
>	>	1000	>	012	>	10387
>	>	1000	>	019	>	07788
>	>	1000	>	019	>	14211
>	>	1000	>	022	>	03449
>	>	1000	>	033	>	15427
>	>	1000	>	040	>	06873
>	>	1000	>	041	>	07923
>	>	1000	>	043	>	14219
>	>	1000	>	044	>	13881
>	>	1000	>	046	>	13992
>	>	1000	>	052	>	02746
>	>	1000	>	054	>	04856
>	>	1000	>	055	>	05385
>	>	1000	>	059	>	12109
>	>	1000	>	060	>	01782
>	>	1000	>	061	>	19611
>	>	1000	>	062	>	15248
>	>	1000	>	073	>	18795
>	>	1000	>	075	>	02740
>	>	1000	>	076	>	04813
>	>	1000	>	079	>	18172
>	>	1000	>	079	>	00386
>	>	1000	>	081	>	07420
>	>	1000	>	082	>	17318
>	>	1000	>	090	>	02490
>	>	1000	>	091	>	04761
>	>	1000	>	098	>	18514
>	>	1000	>	099	>	00419
>	>	500	>	033	>	11681
>	>	500	>	005	>	13350
>	>	500	>	007	>	04832
>	>	500	>	007	>	19265
>	>	500	>	009	>	10178
>	>	500	>	012	>	16874
>	>	500	>	013	>	01253
>	>	500	>	015	>	04640
>	>	500	>	017	>	05518
>	>	500	>	017	>	10730
>	>	500	>	019	>	02122
>	>	500	>	021	>	07645
>	>	500	>	022	>	13951
>	>	500	>	024	>	14834
>	>	500	>	025	>	06031
>	>	500	>	025	>	07801
>	>	500	>	025	>	16175
>	>	500	>	027	>	09435
>	>	500	>	030	>	16317
>	>	500	>	031	>	10864
>	>	500	>	043	>	18062
>	>	500	>	045	>	14114
>	>	500	>	046	>	05204
>	>	500	>	046	>	16095
>	>	500	>	047	>	18400

Vince il premio di:

>	>	500	>	049	>	07923
>	>	500	>	053	>	03783
>	>	500	>	053	>	15225
>	>	500	>	054	>	17345
>	>	500	>	059	>	13283
>	>	500	>	061	>	10187
>	>	500	>	061	>	11036
>	>	500	>	062	>	08676
>	>	500	>	064	>	02974
>	>	500	>	067	>	06320
>	>	500	>	069	>	13758
>	>	500	>	069	>	18518
>	>	500	>	071	>	16072
>	>	500	>	072	>	10797
>	>	500	>	073	>	03630
>	>	500	>	073	>	14897
>	>	500	>	080	>	03324
>	>	500	>	081	>	11621
>	>	500	>	082	>	09053
>	>	500	>	083	>	06690
>	>	500	>	085	>	04501
>	>	500	>	086	>	18533
>	>	500	>	087	>	01890
>	>	500	>	088	>	16023
>	>	500	>	089	>	15078
>	>	500	>	090	>	01757
>	>	500	>	091	>	17483
>	>	500	>	091	>	18315
>	>	500	>	091	>	19103
>	>	500	>	092	>	02141
>	>	500	>	092	>	02141
>	>	500	>	093	>	13255
>	>	500	>	094	>	13474
>	>	500	>	095	>	10896
>	>	500	>	098	>	00839
>	>	500	>	100	>	12231

Tutti i biglietti di tutte le serie tanto quelli di colore azzurro, come quelli di colore rosa, come quelli di colore verde vincono L. 100 se portano i numeri:

02024 19803 06593 19437 18737

Tutti i biglietti di tutte le serie tanto quelli di colore azzurro, come quelli di colore rosa, come quelli di colore verde vincono L. 50 se portano i numeri:

17086 13664 18030 08062 16702 02745  
02728 04161 16266 06274

Tutti i biglietti di tutte le serie tanto quelli di colore azzurro, come quelli di colore rosa, come quelli di colore verde vincono L. 25 se portano i numeri:

08181 15346 04863 14590 10585 13351  
17997 00202 06382 18827 06821 00817  
06985 16581 07342 19518 14093 02169  
09003 04945

15664 — A pagamento.

La "C.A.S.A.,

Cooperativa Abitazioni

Società anonima

Capitale illimitato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 15 luglio 1923, alle ore 14, presso la sede sociale in Milano, via Paolo da Cannobio, n. 29, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Relazione dei sindaci.

3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

1. Proposta di messa in liquidazione della Società.
2. Nomina di uno o più liquidatori.

Qualora la prima convocazione non risultasse valida per mancanza di numero legale, si passerà in seconda convocazione dopo trascorsa un'ora dalla prima, a mente dello statuto sociale.

Milano, 3 giugno 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

15671 — A pagamento.

## LLOYD SABAUDO

Società anonima per azioni

SEDE IN GENOVA

Capitale emesso e versato Lit. 60.000.000

Aumento di capitale e pagamento dividendo 1922

Aumento di capitale

L'aumento di capitale da Lit. 60.000.000 a Lit. 75.000.000, mediante emissione di 60.000 nuove azioni da Lit. 250 nominali ciascuna, approvato per deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 18 giugno 1923, omologata dal Regio tribunale di Genova con decreto del 21 giugno 1923, pubblicata sul foglio degli annunzi legali della R. prefettura di Genova del 23 giugno 1923, viene offerto in opzione agli azionisti alle seguenti condizioni:

1. Ciascun azionista ha il diritto di optare, alla pari, per una azione nuova ogni quattro azioni vecchie possedute.
2. Le nuove azioni avranno godimento dal 1° gennaio 1924.
3. Il diritto d'opzione dovrà essere esercitato, sotto pena di decadenza, dal 27 giugno al 7 luglio 1923, presso:

la sede sociale in Genova;

le sedi di Genova, Milano, Torino, Roma, della Banca commerciale italiana, della Banca nazionale di credito, del Banco di Roma, e del Credito italiano;

la sede di Genova del Banco de Italia y Rio de la Plata;

mediante presentazione delle azioni vecchie elencate in apposito modulo in doppio originale, sottoscritto dall'azionista e con il contemporaneo versamento di tre decimi e cioè di Lit. 75 per ogni azione nuova sottoscritta.

Il secondo versamento di altri 3/10, ossia Lit. 75, dovrà essere effettuato dal 3 al 10 settembre 1923, e quello degli ultimi 4/10, ossia Lit. 100, dovrà essere eseguito dal 25 al 31 ottobre 1923, sempre presso la stessa cassa alla quale venne eseguito il versamento dei primi tre decimi.

I titoli presentati all'atto dell'esercizio del diritto d'opzione verranno stampigliati per attestare l'avvenuto aumento di capitale e l'esercitato diritto d'opzione e saranno subito restituiti al presentatore.

4. Ai sottoscrittori sarà corrisposto all'atto dei versamenti dei decimi sopra indicato, l'interesse del 6% sopra i versamenti effettuati, computato dal giorno dei versamenti stessi al 31 dicembre 1923.

5. Ai sottoscrittori verranno rilasciate ricevute provvisorie che saranno cambiate in titoli definitivi all'atto del versamento degli ultimi quattro decimi.

I sottoscrittori che desiderassero ricevere all'atto dell'ultimo versamento titoli nominativi dovranno farne richiesta entro il 15 settembre 1923 all'Ente presso il quale hanno esercitato l'opzione.

6. Agli azionisti ai quali spettano frazioni di azioni nuove verranno rilasciati dei buoni d'opzione di un quarto di azione ciascuno.

La presentazione di quattro buoni di opzione riuniti, effettuata durante il periodo di sottoscrizione e cioè entro il 7 luglio 1923, darà diritto agli azionisti di sottoscrivere una azione nuova alle condizioni di emissione.

Trascorso il 7 luglio 1923 i buoni di opzione non presentati saranno ritenuti nulli.

7. Il collocamento delle azioni non optate è assicurato.

Pagamento del dividendo esercizio 1922

Il dividendo dell'esercizio 1922 sarà pagato a cominciare dal 27 giugno 1923 presso le casse sopra indicate in ragione di:

Lit. 15 — per ciascuna azione nominativa  
> 12 75 > > al portatore

Dovranno essere presentati i titoli per la stampigliatura relativa all'aumento del capitale.

Il Consiglio d'amministrazione.

15690 — A pagamento.

### Società anonima Lombardi e Macchi

Capitale sociale L. 7.000.000 interamente versato

Sede in Milano, via Palestrina, num. 13

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per giovedì 12 luglio 1923, alle ore 11, nella sede dello spettabile Credito italiano in Piazza Cordusio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
3. Ratifica della nomina di un consigliere, a sensi dell'art. 125 del Codice di commercio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti previa determinazione del loro emolumento.

L'eventuale seconda convocazione seguirà il giovedì successivo, stessi locali ed ora.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà farsi tre giorni liberi prima dell'assemblea presso la sede sociale o presso il Credito italiano sede di Milano e sue succursali.

Gli azionisti possessori di azioni nominative possono intervenire all'assemblea senza bisogno di effettuare il deposito.

Milano, 24 giugno 1923.

Il presidente  
A. Carabelli.

15698 — A pagamento.

### CONSORZIO ITALIANO GLICERINE

Società anonima

Sede in Roma

Capitale sociale L. 250.000 interamente versato

In liquidazione

AVVISO DI CONVOCAZIONE  
di assemblea generale straordinaria

Rimasta inefficace la precedente convocazione per irregolarità di stampa nell'avviso di convocazione, i signori azionisti sono convocati dal sottoscritto sindaco particolarmente ed in forza dell'articolo 184, n. 8 del Codice di commercio, in assemblea generale straordinaria, in Milano, in altra delle sale del Collegio dei ragionieri di Milano, via Armorari n. 8, gentilmente concessa, il giorno 15 luglio 1923, alle ore 15, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Verbali di precedenti assemblee.
2. Relazione del sottoscritto sindaco sulla presente convocazione.
3. Conflitto di interessi fra un liquidatore e la Società, e provvedimenti del caso.
4. Impossibilità di regolare funzionamento della liquidazione della Società particolarmente in ordine a vertenze col Ministero

delle finanze *ad interim* del tesoro e provvedimenti atti a dirimere la situazione nell'interesse sociale.

5. Proposta di modificazione dell'articolo 2° dello statuto sociale nel senso di trasferire la sede fuori di Roma.

6. Dimissioni del liquidatore avv. Antonio Orlandi.

7. Elezione di liquidatore.

I signori azionisti potranno intervenire all'assemblea quando abbiano depositato le azioni di loro spettanza entro il giorno 8 luglio 1923 presso le sedi di Milano e di Roma del Credito italiano.

Tale deposito, ove non fosse ritirato, varrà anche per l'assemblea di seconda convocazione.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, essa resta fin d'ora convocata in seconda nello stesso luogo e nella stessa ora per il giorno 22 luglio 1923, sempre con l'ordine del giorno sopra riferito.

Gli azionisti che non avessero fatto il deposito per l'assemblea di prima convocazione, saranno ammessi ad effettuarlo per quella di seconda convocazione entro e non oltre il 10 luglio 1923.

Roma, 23 giugno 1923.

Il sindaco della Società  
comm. Aereovisto De Persis Vona.

15697 — A pagamento.

### Società anonima Fonderia acciaio e ghisa della Bonacina

Castello sopra Lecco

L'assemblea generale straordinaria dei soci è indetta per il 21 luglio, alle ore 16, in prima, ed alle ore 17, in seconda convocazione, in Lecco, nello studio del rag. Merlo.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'ultima seduta.
2. Bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 1923.
3. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
4. Nomina dei consiglieri dimissionari.
5. Nomina di un sindaco dimissionario.
6. Eventuale.

Il socio per aver diritto ad intervenire all'assemblea dovrà depositare le proprie azioni entro il giorno 18 luglio presso lo studio del rag. Merlo in Lecco, via Cavour n. 29, oppure presso la sede della Società.

Il presidente  
Bonaiti cav. Enrico.

15700 — A pagamento

### SOCIETA' ANONIMA Beni immobili " Torre di Cesare "

SEDE IN MONZA

Capitale L. 3.000.000 — Versate L. 1.925.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno di martedì 10 luglio 1923, alle ore 10,30, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno seguente, alla stessa ora, nella sede sociale in Monza, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro compenso.

Per intervenire all'assemblea, le azioni al portatore dovranno essere depositate entro il giorno 4 luglio 1923, alla sede sociale in via Manzoni n. 24, Monza.

Morza, 22 giugno 1923.

L'amministratore.

15707 — A pagamento.

**Errata-Corrige**

Nell'avviso di convocazione d'assemblea n. 15328, pubblicato a pagina 4670 della *Gazzetta ufficiale* del 13 giugno 1923, n. 138, il titolo della Società è stato erroneamente stampato in « Società italiana dei Grandi Alberghi » mentre deve leggersi « Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi » come qui si rettifica.

**Consorzio industriali marmi e pietre**

Soc. Anon. Coop. a capitale illimitato  
costituita con rog. notaio dott. Toia, Milano, n. 5277 di rep.  
il 28 giugno 1921

MILANO.

via generale Arimondi n. 33

I signori soci sono invitati all'assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà a Milano, via generale Arimondi n. 33, il giorno 23 luglio 1923, alle ore 9, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio 1922-23.
5. Ripartizione utili e loro assegnazione.
6. Retribuzione al consigliere delegato, al segretario ed ai sindaci per il 1922-23.
7. Proposta di scioglimento.
8. Eventuale nomina dei liquidatori e del Consiglio d'amministrazione scaduto a mente dell'art. 13 dello statuto sociale e nomina dei sindaci.

L'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nello stesso locale, lo stesso giorno, alle ore 10, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti a mente dell'art. 12 dello statuto sociale.

Milano, giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15705 — A pagamento.

**Società veneta di costruzioni meccaniche e fonderie**

TREVISO

in liquidazione

**Avviso di convocazione**

I signori azionisti della Società veneta di costruzioni meccaniche e fonderie in Treviso, sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà a Treviso, presso la sede sociale a ore 11, del giorno 10 luglio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato dai signori azionisti, almeno cinque giorni prima di quello fissato, presso la Cassa sociale in Treviso.

Per le azioni nominative, è sufficiente l'iscrizione nel libro dei soci di data anteriore di almeno cinque giorni al giorno dell'assemblea.

Treviso, 22 giugno 1923.

I liquidatori.

15723 — A pagamento.

**Società anonima cremasca immobiliare**

CREMA

via Alemanio Fino n. 11

Pro educazione

Capitale sociale L. 170.000 versato

**AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Gli azionisti della Società cremasca immobiliare - Pro educazione - sono convocati in assemblea straordinaria nella sede so-

ziale in Crema, via Alemanio Fino n. 11, pel 12 luglio, alle ore 17, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale da L. 170.000 a L. 300.000 mediante emissione di n. 1300 azioni da L. 100 cadauna, da coprirsi mediante conferimenti di stabili.
2. Proposta di modificare l'art. 6° dello statuto come segue: « Art. 6. - Il capitale è determinato in L. 300.000 - rappresentate da n. 3000 azioni da L. 100 cadauna - Potrà essere aumentato fino a L. 500.000 - per semplice deliberazione di Consiglio in una o più riprese ».

Le azioni al portatore dovranno essere depositate nel termine statutario presso la Cassa sociale.

Crema, 21 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15706 — A pagamento.

**Raffineria di Olii Minerali**

Società anonima

Sede in Roma

Capitale L. 15.000.000 — versato

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria, che avrà luogo in Abbazia Albergo Quarnero il giorno 11 luglio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922-23.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

B) Parte straordinaria:

1. Modificazione dell'art. 26 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non oltre il giorno 5 luglio 1923, presso il Ministero delle finanze in Roma o presso lo stabilimento di Fiume.

Roma, 23 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15726 — A pagamento.

**Istituto Italiano di Assicurazioni commerciali**

Società anonima

Capitale L. 3.000.000 sottoscritte e versate L. 610.000

SEDE IN ROMA

via Agostino De Pretis n. 49

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale straordinaria

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 del giorno 22 luglio 1923, nei locali sociali in Roma, via Agostino De Pretis, n. 49, in prima convocazione, e per le ore 15 del giorno 28 luglio medesimo, in 2ª convocazione, per deliberare, eseguendo la decisione della precedente assemblea del 3 aprile 1923, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Liquidazione della Società e provvedimenti relativi.
2. Nomina dei liquidatori.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti ed i loro rappresentanti che avranno ottemperato al disposto degli articoli 6 e 7 dello statuto sociale, cioè che avranno depositato non oltre il quinto giorno antecedente alla data di convocazione presso la Direzione generale in Roma, i titoli comprovanti la

loro qualità e che avranno dimostrato, per la rappresentanza il caso di impedimento.

Roma, 25 giugno 1923.

Il presidente  
del Consiglio d'amministrazione  
Giovanni Camera.

15727 — A pagamento.

### Navigazione libera triestina

Società in azioni

I signori azionisti sono convocati alla XVI assemblea generale ordinaria e straordinaria che verrà tenuta il giorno 12 luglio 1923, alle ore 12 nei locali della sede sociale in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 11.

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio e presentazione del bilancio 1922.
2. Relazione della Giunta di sorveglianza.
3. Deliberazioni relative.
4. Elezione di membri nel Consiglio di amministrazione.
5. Elezione della Giunta di sorveglianza.
6. Proposta di aumento del capitale sociale da Lit. 100.000.000 a Lit. 110.000.000 con relativa modificazione degli articoli 4, 5 e 33 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi a tutto il giorno 6 luglio a. c. presso la sede sociale o presso i seguenti Istituti in Trieste e loro rispettive sedi nel Regno :

Banca commerciale italiana.  
Banca commerciale triestina.  
Banca nazionale di credito.  
Credito italiano.  
Banco di Roma.

In Fiume : presso le eventuali sedi delle suddette Banche e presso la Banca popolare fiumana.

A Vienna : presso la Oesterreichische Credit-Anstalt fuer Handel un Gewerbe e presso la Banca Adriatica.

Trieste, 22 giugno 1923.

Il Consiglio d'Amministrazione.

15729 — A pagamento.

### AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria e straordinaria  
della Società Ceirano automobili Torino-Scat

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede della Società, in corso Francia, n. 142, alle ore 11, del giorno 12 luglio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Provvedimenti in relazione agli articoli 146 e 210 del Codice di commercio.
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione.
4. Eventuale nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
5. Modificazione dell'art. 15 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non oltre il giorno 7 luglio 1923 alla Cassa sociale o presso la Banca Nazionale di credito, sede di Torino.

L'eventuale seconda convocazione qualora non riuscisse valida la prima, si intenderà fissata per le ore 11 del giorno 20 luglio 1923, nello stesso luogo.

Torino, 21 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15699 — A pagamento.

### Ospedale civico di Termini Imerese

AVVISO D'ASTA

per vendita di fabbricati di proprietà dell'Ospedale

SI RENDE NOTO

che, il 16 del prossimo mese di luglio, alle ore 10, avranno luogo nell'Ufficio di contabilità di questo ospedale dinanzi il sottoscritto

soprintendente o a chi per lui i pubblici incanti col metodo dell'estinzione della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato per la vendita dei seguenti fabbricati :

1. Casa posta in Termini piazza Liborio Arrigo nn 24, 25 e 26 con due vani a pianoterra siti nel retrostante vicolo Culotta numeri 8 e 10.

Prezzo di stima L. 16.288,60.

2. Fabbricato, già adibito ad Ospedale delle donne povere, posto in Termini, via Ospedale delle donne, diviso in 4 lotti diffusamente descritti nella perizia dell'ingegnere agronomo sig. Ignazio La Cova, cioè :

Lotto 1.

Prezzo di stima L. 14.620.

Lotto 2.

Prezzo di stima L. 5320,70.

Lotto 3.

Prezzo di stima L. 8180,40.

Lotto 4.

Prezzo di stima L. 6050,60.

La vendita avrà luogo separatamente nell'ordine superiormente indicato e sulla base dei prezzi di stima come sopra stabiliti.

I concorrenti per esser ammessi all'asta dovranno depositare una cauzione provvisoria pari al ventesimo del prezzo di base per il lotto al quale concorrono, non che la somma di L. 500 per acconto di spese.

Durante le licitazioni le offerte in aumento saranno di un tanto per cento e non si farà luogo ad aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese d'asta e di contratto.

I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno il 1° agosto 1923 alle ore 12 precise.

Rimangono visibili nella segreteria di detto Ospedale la perizia dell'ingegnere agronomo sig. La Cova non che il relativo capitolato d'onori.

Termini, 21 giugno 1923.

Il soprintendente  
Papania.

15683 — A pagamento.

### Comune di Ischitella

AVVISO D'ASTA

[per secondo esperimento

Appalto del dazio-consumo

Riuscito deserto il primo incanto tenutosi nel giorno 16 corrente, giusta l'avviso d'asta in data 1° detto, per l'appalto dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, per la durata di un triennio, e cioè dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1925, e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'onori, approvato con deliberazione consiliare in data 5 novembre 1922, n. 71, resa esecutoria con visto del signor sottoprefetto di Sansevero in data 13 febbraio 1923, n. 828 con richiamo alle avvertenze fatte presenti dal Consiglio di prefettura e comunicate al Comune con lettera sottoprefettizia 13 febbraio 1923, n. 828, nonché delle formalità prescritte dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, si rende noto che alle ore 10 del giorno 7 luglio 1923, in una sala dell'ufficio comunale, avanti al sindaco o chi per lui e con l'assistenza del segretario comunale, si procederà ad un secondo incanto per l'appalto suddetto, col metodo della candela vergine, avvertendo che avrà luogo l'aggiudicazione provvisoria quando anche vi sia unico concorrente.

L'asta verrà aperta sulla somma di L. 25.000 ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello fra i concorrenti, che presenterà la migliore offerta in aumento al prezzo suindicato.

L'assuntore avrà l'obbligo di corrispondere il canone d'appalto dal 1° gennaio 1923, dedotte le riscossioni del Comune, ed avrà

per contro il diritto di sorvegliare la riscossione dal giorno della aggiudicazione fino al giorno della effettiva immissione in possesso.

Non saranno ammessi all'asta che le persone di conosciuta probità e solvibilità, aventi la capacità giuridica di contrattare e che non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 331 del regolamento generale per la riscossione dei dazi interni di consumo del 17 giugno 1909, n. 455.

I concorrenti all'asta dovranno eseguire presso la tesoreria comunale il deposito della somma di L. 4000 in contanti a garanzia delle loro offerte e per tutte le spese d'appalto del contratto e conseguenti, che stanno ad esclusivo carico del deliberatario definitivo.

Tale deposito dedotte le suddette spese sarà restituito all'asuntore appena esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto mentre invece sarà subito restituito agli aspiranti che non risultassero aggiudicatari.

Ciascun concorrente dovrà inoltre farsi iscrivere presso il segretario comunale mezz'ora prima dell'incanto, onde possa precedere il giudizio della Giunta sull'ammissione all'asta.

Essa Giunta non è poi tenuta a denunziare i motivi delle esclusioni che deliberasse.

Prima della stipulazione del contratto, che avrà luogo appena il Comune avrà ultimate le pratiche necessarie per il vincolo della cauzione, e non oltre il quindicesimo giorno dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'appaltatore dovrà dare, come garanzia reale dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone d'ap alto, a norma dell'art. 50 del testo unico delle leggi sui dazi consumo 7-5-1908 n. 248, e da valutarsi nei modi e forme indicati e prescritti dagli articoli 334 a 337 del regolamento generale sui dazi interni di consumo 17-6-1919, n. 455.

Mandando all'esecuzione dell'obbligo cauzionale nel termine di cui sopra, l'appaltatore sarà dichiarato decaduto, incorrendo senz'altro nella perdita del fatto deposito, che verrà incamerato o nella cassa comunale, dedotte le spese per gli atti d'incanto già rogati dal segretario e si procederà a nuovo appalto, a totale rischio, pericolo e spese del primo deliberatario, senza pregiudizio delle maggiori ragioni che verso di questi potranno ancora competere al Comune per minor canone ricavabile o per altra causa.

Il prezzo d'appalto sarà pagato nelle epoche ed in conformità delle prescrizioni comprese nel capitolato d'oneri.

Gli atti regolanti il presente incanto sono visibili in questa segreteria comunale tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Ischitella, 20 giugno 1923.

Il segretario comunale  
Rigucci.

Visto: Per il sindaco  
Vigilanti.

15701 — A pagamento.

### Comune di Castelraimondo

#### AVVISO

di primo esperimento d'asta

per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo, dei diritti di pesa pubblica e di mattazione dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo contratto fino al 31 dicembre 1926

Il giorno di lunedì 9 luglio prossimo, alle ore 10 antimeridiane, nella residenza municipale, avanti il sottoscritto sindaco, o chi per lui, avrà luogo il primo esperimento d'asta pubblica per lo appalto della riscossione dei dazi di consumo per il periodo che andrà dal primo del mese successivo alla data dell'approvazione del contratto relativo, fino al 31 dicembre 1926.

L'asta verrà tenuta con il metodo dell'estinzione delle candele e giusta le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 374.

La gara sarà aperta sulla base di L. 40.000; la prima offerta non potrà essere maggiore di L. 50, le successive non potranno essere inferiori a L. 25 ciascuna.

Non si procederà al deliberamento provvisorio se non vi saranno almeno due concorrenti.

L'aggiudicazione sarà soggetta alla migliorìa di vigesima, i cui « fatali » scadranno a mezzogiorno del giorno di mercoledì 25 luglio detto.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno esibire nelle mani di chi la presiede un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di loro residenza con la data non anteriore a 3 mesi ed un attestato comprovante che essi non si trovano in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 331 del regolamento 17 giugno 1909, n. 455, nonchè la ricevuta del tesoriere comunale dell'eseguito deposito della somma di L. 4000 o la somma stessa, come garanzia provvisoria e fondo per le spese d'asta, bollo inserzioni, contratto e registro, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Le tariffe ed il capitolato sono ostensibili a tutti nella segreteria comunale durante l'ora d'ufficio.

Castelraimondo, 23 giugno 1923.

Il sindaco

cav. Gaspare Strampelli.

Il segretario

P. G. Bellini.

15715 — A pagamento.

### Municipio di Piazza Armerina

#### AVVISO D'ASTA

per definitivo deliberamento

Essendo stata presentata in termine legale offerta in grado di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'affitto delle terre Belia si rende noto che in quest'Ufficio, alle ore 13 del 14 luglio 1923, avrà luogo l'incanto di definitiva aggiudicazione per asta pubblica, con le forme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e col metodo della candela vergine.

Base d'asta sarà l'estaglio aumentato dagli esperimenti precedenti e cioè:

1° lotto annuo L. 5764,50 — 2° lotto id. L. 6321 — 3° lotto id. L. 7749 — 4° lotto id. L. 6562,50 — 5° lotto id. L. 1346,75

Gli atti tutti riferentisi all'affitto e le condizioni prestabilite sono ostensibili in quest'Ufficio.

Piazza Armerina, 21 giugno 1923.

Il sindaco

S. Gallelpo.

Il segretario comunale

G. Azzolina.

15713 — A pagamento.

### PROVINCIA DI CASERTA

Circondario di Gaeta

### Comune di Campodimele

#### AVVISO D'ASTA

per secondo incanto

Essendo andato deserto il primo incanto per la vendita del legname della 12ª sezione del bosco ceduo di faggi denominato Ceraselle il cui prezzo ammonta a L. 82.824,75

SI PREVIENE

che nel giorno di lunedì 9 luglio p. v., alle ore 10, avrà luogo su questa Casa comunale, innanzi al sindaco, o chi per lui, un secondo incanto per la vendita di cui sopra e ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri nonchè le altre portate nell'avviso d'asta del 1° corrente mese, si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse uno solo il concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 23 luglio 1923.

Campodimele, 19 giugno 1923.

Il segretario comunale

Filippo Lolola.

Visto: il sindaco

L. Faiola.

15714 — A pagamento

**Municipio di Reggio Emilia****Avviso d'asta**

Il giorno 10 luglio prossimo, alle ore 11, nella sala di residenza della Giunta municipale, al 2° piano del Palazzo civico, avanti l'on. sindaco o chi per esso, si terrà un esperimento d'asta pubblica a schede segrete, secondo il metodo di che all'art. 87 lett. A) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 4 maggio 1885, n. 3074, per l'aggiudicazione definitiva, seduta stante, al miglior offerente dell'appalto riguardante la fornitura del combustibile abbisognavole durante l'invernata 1923-1924, a questo Municipio per il riscaldamento:

a) degli uffici, stabilimenti e scuole di città, per un quantitativo di circa quintali 4600 di legna e 400 di fascine (lotto 1°);  
b) delle scuole di campagna, per un quantitativo di circa quintali 1125 di legna e 375 di fascine (lotto 2°) alle condizioni degli appositi capitoli fin d'ora depositati nella segreteria comunale ed ivi ostensibili a chiunque nelle ore e nei giorni d'ufficio fino al momento fissato per l'asta.

Le offerte stese su carta bollata da L. 240 e riposte in buste debitamente chiuse, dovranno portare un ribasso, nella misura decimale, sul prezzo di L. 25 per ogni quintale di combustibile da fornirsi in città (lotto 1°) e di L. 22 per ogni quintale di combustibile da fornirsi nelle Ville.

Il minimo del ribasso, cui per ciascun lotto si possa arrivare per ottenere l'aggiudicazione, sarà stabilito dall'Amministrazione appaltante in apposita scheda da aprirsi dopo ricevute e lette tutte le offerte dei concorrenti.

Gli accudenti all'asta dovranno provare, all'atto della presentazione delle rispettive schede, di avere previamente depositate presso l'economato municipale:

per il 1° lotto L. 2400 in garanzia dell'offerta e L. 2000 in conto delle spese d'asta e di contratto, stanti a carico dell'aggiudicatario;

per il 2° lotto L. 600 in garanzia dell'offerta e L. 500 in conto spese come sopra.

I concorrenti potranno anche far pervenire le proprie offerte in plico sigillato, unitamente alla prova degli eseguiti depositi, all'Amministrazione comunale col mezzo della posta a tutto loro rischio o potranno altresì consegnare personalmente le predette offerte all'ufficio appaltante prima dell'ora fissata per l'asta.

Reggio Emilia, 21 giugno 1923.

Il segretario generale  
L. Grasselli.

Visto: Il sindaco  
P. Petrazzani.

15716 — A pagamento.

**PROVINCIA DI MILANO****Comune di Greco Milanese****AVVISO D'ASTA**

par l'appalto dei lavori relativi alla costruzione del collettore di fognatura del Viale Monza

Il sindaco

**RENDE NOTO**

che, alle ore 10, del giorno 11 luglio 1923 nella sala consiliare del comune di Greco Milanese innanzi al sindaco od a chi per esso e coll'assistenza del segretario comunale avrà luogo un pubblico esperimento di asta a schede segrete per l'appalto dei lavori relativi alla costruzione del collettore di fognatura del Viale Monza in territorio di questo Comune, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'onori facente parte del progetto approvato con deliberazione consiliare in data 2 ottobre 1921 approvata dall'ill.mo signor prefetto di Milano il 27 aprile 1922 numero 14563, ed a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

L'ammontare presunto dei lavori da eseguirsi è di L. 650.000.

L'asta verrà aperta sui prezzi esposti dell'elenco allegato al progetto e capitolato d'onori ed il deliberamento seguirà a favore di quel concorrente che presenterà la migliore offerta di ribasso,

offerta che dovrà però sempre risultare superiore al limite minimo di ribasso che verrà stabilito con la scheda segreta compilata dall'Amministrazione comunale.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno almeno 3 concorrenti.

L'aggiudicazione sarà provvisoria, soggetta cioè ad un secondo incanto per il miglioramento del ribasso non inferiore al ventesimo.

Nel caso però che al secondo esperimento non venisse presentata alcuna offerta di ribasso non inferiore al ventesimo dei prezzi di provvisoria aggiudicazione, rimarrà aggiudicatario definitivo dell'appalto il deliberatario dell'aggiudicazione precedente.

Tutti coloro che aspirano all'appalto potranno esaminare il progetto completo presso l'ufficio tecnico comunale nei giorni ed ore d'ufficio.

Per essere ammesso all'appalto ciascun offerente dovrà comprovare con certificati idonei di aver dato prova di perizia e sufficiente pratica nell'esecuzione e di direzione di lavori consimili.

Il presidente dell'asta giudicherà sul valore delle attestazioni prodotte e quindi sull'ammissione o meno degli offerenti.

La cauzione provvisoria per essere ammessi all'appalto è di L. 25.000, che potrà essere fatta in contanti od in titoli di Stato o riconosciuti dalla Stato al valore di borsa del giorno in cui si effettuerà il deposito.

La cauzione definitiva è stabilita in L. 65.000 e dovrà essere depositata alla Cassa depositi e prestiti prima della firma del contratto.

Nessun interesse è dovuto all'appaltatore sulle somme e sui valori costituenti la sanzione all'infuori di quelli predetti di valori depositati e corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti in base alle sue norme.

Il deposito provvisorio del deliberatario resterà vincolato fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo e sarà senza altro incamerato dal Comune a suo favore senza alcuna pretesa, azione o diritto da parte del depositario, qualora questi non addivenga nei termini fissati alla firma o stipulazione del deposito definitivo.

Le offerte, scritte su carta bollata da L. 240 sottoscritte e chiuse in busta suggellata, saranno, all'apertura dell'asta, consegnate al sindaco, che ne darà lettura ai presenti.

Le offerte condizionate, vaghe o generiche, senza indicazione di cifre, saranno considerate nulle.

L'aggiudicatario dovrà ultimare i lavori di cui si tratta entro il termine di 200 giorni lavorativi dalla data della consegna dei lavori fatti dal direttore dell'ufficio tecnico ed accertata da regolare verbale.

L'importo dei lavori sarà pagato nelle epoche ed in conformità delle prescrizioni contenute nel capitolato d'appalto.

Trattandosi però di lavori da pagarsi col denaro concesso a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti i pagamenti all'aggiudicatario saranno fatti solo di mano in mano che la Cassa depositi e prestiti avrà forniti i fondi necessari, ritenendosi come epa che dei pagamenti contemplate nel capitolato quelle in cui la Cassa depositi e prestiti seguirà le somministrazioni dei fondi.

Per i ritardi nei pagamenti in dipendenza da ritardata somministrazione di fondi da parte della Cassa depositi e prestiti, nessuna indennità, interesse od altro competerà all'aggiudicatario.

Il tempo utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 10 precise del giorno 3 agosto 1923.

Tutte le spese d'asta e contratto ed ogni altra accessoria incidente e conseguente sono a carico del deliberatario.

Greco Milanese, 18 giugno 1923.

Il sindaco  
Mauri Pietro.

L'assessore ai LL. PP.  
Bosetti Mario.

Il segretario capo  
avv. G. Baggini.

15717 — A pagamento.

**Comune di S. Gregorio d'Alife****AVVISO D'ASTA  
per secondo incanto**

Essendo andati deserti i primi incanti per la vendita del legname ritraibile dal taglio della 2<sup>a</sup> sezione del bosco Coglione di questo Comune sul prezzo di L. 47.929.16;

**SI PREVIENE**

che nel giorno 5 dell'entrante mese di luglio, alle ore 9 con la continuazione, avranno luogo i secondi incanti per l'oggetto su espresso, e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato di oneri relativo, nonché le altre portate dall'avviso d'asta del dì 8 corrente, si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi fosse che un solo concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 17 dello stesso mese di luglio.

San Gregorio, 23 giugno 1923.

Il sindaco  
V. Ferritto.

Il segretario comunale  
G. Del Giudice.

15719 — A pagamento.

**Municipio di Umbertide****Vendita di quartieri economici**

Il sindaco d'Umbertide, in esecuzione della deliberazione consigliare del 15 aprile 1923, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa dell'Umbria il 7 giugno 1923 con visto n. 12,914,

**RENDE NOTO**

che domenica 8 luglio 1923, alle ore 10 precise, nella sala delle adunanze della Giunta municipale, dinanzi a lui o a un assessore delegato si procederà mediante asta pubblica, col sistema della candela vergine, all'alienazione in lotti separati dei quartieri ad uso abitazione costruiti testè dal Comune in via Venti Settembre, con l'obbligo negli acquirenti di pagare al momento della stipulazione del contratto i due decimi del prezzo d'aggiudicazione e di pagare la somma residuale in venti annualità con gli interessi del quattro per cento ad anno oltre il rimborso della ricchezza mobile.

Ogni lotto è costituito d'un quartiere con separato ingresso sulla pubblica strada e di un piccolo orto recinto da rete metallica, sulla porta d'ingresso è indicato il numero d'ordine in conformità alla seguente descrizione sommaria:

**Primo fabbricato****Lotto 1.**

Appartamento composto di cucina, tre vani, latrina, sottoscala, soffitto, L. 27.500.

**Lotto 2.**

Appartamento composto di cucina, quattro vani, latrina, sottoscala, soffitto, L. 33.500.

**Lotto 3.**

Appartamento composto di cucina, tre vani, latrina, sottoscala, soffitto, L. 26.000.

**Lotto 4.**

Appartamento composto di cucina, tre vani, latrina, sottoscala, soffitto, L. 27.000.

**Secondo fabbricato****Lotto 5.**

Appartamento composto di cucina, un vano, latrina e sottoscala, L. 14.500.

**Lotto 6.**

Appartamento composto di cucina, un vano, latrina e soffitto, L. 15.000.

**Lotto 7.**

Appartamento composto di cucina, tre vani, sottoscala, latrina, soffitto L. 26.000.

**Lotto 8.**

Appartamento composto di cucina, quattro vani, latrina, sottoscala e soffitto L. 33.000.

**Lotto 9.**

Appartamento composto di cucina, un vano, latrina e sottoscala L. 14.500.

**Lotto 10.**

Appartamento di cucina, un vano, latrina e soffitto L. 15.000. L'asta sarà regolata dalle seguenti norme oltre che dalle disposizioni generali della legge sulla contabilità dello Stato.

1. Chi vuole adire all'asta deve effettuare per ogni lotto un deposito pari a un quinto del prezzo tenuto a base d'asta. Si procederà all'aggiudicazione anche con una sola offerta d'aumento, non inferiore alle L. 10. L'aggiudicazione sarà provvisoria accettandosi sino alle ore 12 del 21 luglio le offerte d'aumento del ventesimo per la riapertura dell'asta.

2. L'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva, dovrà procedere alla stipulazione del contratto e all'atto di questa dovrà versare in contanti almeno i due decimi del prezzo; con facoltà di pagare anche una somma maggiore o l'intero prezzo; per il residuo dovrà obbligarsi al pagamento in un termine non superiore a 20 anni dal 1° gennaio 1924, con gli interessi del 4 per cento ad anno e con il rimborso della ricchezza mobile.

È in facoltà dell'acquirente accelerare il pagamento, ma non ritardarlo.

Le annualità devono essere pagate anticipatamente in rate semestrali al 1° gennaio e al 1° luglio: se l'acquirente ritardi il pagamento, il Comune, salvo e riservato ogni altro diritto, potrà procedere direttamente all'alienazione del fabbricato per essere pagato del suo credito in sorte e in interessi e della penale, che fino da ora viene stabilita in un decimo del prezzo di aggiudicazione.

3. I quartieri vengono venduti tali e quali sono attualmente, con l'obbligo degli acquirenti di eseguire entro sei mesi gli occorrenti lavori di rifornitura e imbiancatura interna; e s'intende che gli acquirenti abbiano preso visione, prima d'adire all'asta, dello stato del quartiere.

4. Il Comune entro il corrente anno provvederà alla definitiva sistemazione di via XX Settembre già iniziata e alla illuminazione a luce elettrica della strada in parola, come dagli accordi già presi con la S. A. E. U.

5. L'acquirente dovrà provvedere a mantenere in buone condizioni il fabbricato acquistato e a non deteriorarlo sino a che non abbia saldato il prezzo dello stabile.

6. Le manutenzioni del tetto comune di ciascuno dei due fabbricati faranno carico agli acquirenti dei diversi lotti in proporzione del prezzo tenuto a base d'asta.

7. Gli aspiranti all'acquisto potranno visitare ad ogni loro richiesta i quartieri posti in vendita rivolgendosi all'ufficio tecnico comunale.

8. Le spese d'asta e di contratto saranno a carico per intero degli acquirenti, e ad esse il Comune provvederà col deposito di cui al n. 1 restituendo poi il supero.

Se l'acquirente non provveda nei termini di cui al n. 2 alla stipulazione del contratto il deposito sarà devoluto a beneficio del Comune a titolo di penale convenzionale, considerandosi come non avvenuta l'aggiudicazione.

Pertanto la vendita effettuata all'asta pubblica si considererà come soggetta a condizione risolutiva fino a che non siano pagati i due decimi del prezzo.

9. Per quanto non è previsto nel presente bando, il Comune si riporta alle disposizioni di legge.

Umbertide, 14 giugno 1923.

Il sindaco  
G. Guardabassi.

15720 — A pagamento

(2<sup>a</sup> pubblicazione).

Nell'interesse dei depositanti signori ng. Gaetano Uva ed avv. Filippo Benvenuti, ed a norma degli articoli 140 e 238 del regolamento del Banco di Napoli, si denuncia per ogni effetto lo smarrimento della ricevuta del deposito n. 253 rilasciata dalla sede di Roma del Banco predetto il 21 dicembre 1918. Roma, 12 giugno 1923. dott. Raffaele Starace.

15348 — A pagamento.